

ALICE CHERCHI

Riflessioni sulla condizione giuridica
delle *metallariae* nel tardo impero.
A proposito di C. 11.7(6).7

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELLA
UNIVERSITÀ DI PALERMO
(AUPA)

Estratto

VOLUME LIX
(2016)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Jan H.A. Lokin	Groningen
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzaella	Palermo
Enrico Mazzaese Fardella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaup@unipa.it

INDICE DEL VOLUME

LESSICI E MODELLI PRECETTIVI NEL DISCORSO GIURIDICO ROMANO
GIORNATA DI STUDIO CON GIANFRANCO PURPURA
(Palermo, 28 gennaio 2016)

G. FALCONE, Una giornata di studio con Gianfranco Purpura	9
P. BUONGIORNO, <i>Senatus consulta</i> : struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)	17
E. POOL, Significati diversi di <i>causa</i> in tema di <i>possessio</i> e di <i>usucapio</i> . Interpretazioni di qualche testo chiave. Parte I	61
G. PURPURA, Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. <i>Missorium</i> di Teodosio	85
G. SANTUCCI, <i>Verba edicti</i> e <i>definitiones</i> : Labeone e Pedio nel commento ulpiano <i>de pactis</i>	101
E. STOLFI, I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani	111

ARTICOLI

P. CERAMI, Riflessioni in tema di ' <i>condictio Iuventiana</i> ' e ' <i>iniusta locupletatio</i> '	153
P. CERAMI, <i>Iuris publici interpretatio</i> e <i>contentio de iure publico</i> (a proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese)	183
A. CHERCHI, Riflessioni sulla condizione giuridica delle <i>metallariae</i> nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7	209
G. FALCONE, A proposito di Paul. 29 <i>ad ed.</i> - D. 13.6.17.3 (<i>officium, beneficium, commodare</i>)	241
R. LAURENDI, Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I <i>collegia iuuenum</i> tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato <i>de cognitionibus</i> D. 48.19.28.3	261

NOTE

G. FALCONE, La versione greca della cost. <i>Imperatoriam</i> e la sua attribuzione	289
G. NICOSIA, La nascita postdecemvirale della ' <i>mancipatio</i> ' e quella ancora posteriore della distinzione tra ' <i>res Mancipi</i> ' e ' <i>res nec Mancipi</i> '	303
F. TERRANOVA, Nota minima sul comodato c.d. <i>ad pompam vel ostentationem</i> ...	317
M. VARVARO, Gai 4.21 e la presunta <i>manus iniectio ex lege Aquilia</i>	333

ALICE CHERCHI
(Università di Cagliari)

Riflessioni sulla condizione giuridica
delle *metallariae* nel tardo impero.
A proposito di C. 11.7(6).7

ABSTRACT

The essay examines the legal status of *metallariae* in the later Roman Empire, starting from the references to *metallariae* preserved in C. 11.7(6).7. After overviewing the solutions of the Severian age regarding *damnatae ad metalla*, the research compares the regulation imposed by C. 11.7(6).7 with the regulation about *metallarii* contained in CTh. 10.19.15. Finally, the research shows that probably Justinian's compilers, in C. 11.7(6).7, expressly equalized *metallariae* and *metallarii* to avoid doubts and elusive interpretations regarding the law previously in force.

PAROLE CHIAVE

Metallariae; metallarii; damnatae ad metalla; Codex repetitae praelectionis; Codex Theodosianus.

RIFLESSIONI SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE *METALLARIAE* NEL TARDO IMPERO. A PROPOSITO DI C. 11.7(6).7

Sommario: 1. La menzione delle *metallariae* in C. 11.7(6).7. 2. Il regime elaborato in epoca severiana nei confronti delle *damnatae ad metalla*. 3. Confronto tra C. 11.7(6).7 e CTh.10.19.15. 4. Osservazioni conclusive.

1. La menzione delle *metallariae* in C. 11.7(6).7. Nel panorama degli studi recenti dedicati a diversi aspetti della disciplina riguardante i minatori nel periodo classico e tardoantico,¹ è possibile cogliere un rinnovato interesse² nei confronti dell'elaborazione classica del regime relativo alle donne che lavoravano in miniera, in quanto *damnatae ad metalla*.

In riferimento al periodo tardoantico, tuttavia, la condizione giuridica delle donne impiegate in miniera non risulta avere suscitato un analogo interesse in dottrina, probabilmente in ragione dell'esiguità delle fonti a noi giunte. Se, in effetti, la scarsità delle testimonianze in materia non può essere negata, dal momento che soltanto la costituzione imperiale conservata in C. 11.7(6).7, risalente al 424 d.C., contiene un'espressa menzione delle *metallariae*,³ va altresì sottolineato che le ragioni alla base di tale menzione non sembrano avere finora ricevuto sufficiente attenzione da parte degli studiosi.⁴

¹ Si tratta di S. DORE, *La damnatio ad metalla degli antichi cristiani: miniere o cave di pietra?*, in *ArcheoArte* 1, 2010, 77 ss.; C. FREU, *Le statut du metallarius dans le Code Théodosien*, in S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE (éds.), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, 427 ss.; A. CHERCHI, *Profili tributari del regime dei metallarii nel IV secolo d.C.*, in *RGDR iustel* 24, 2015, 1 ss.; M.V. SANNA, *Mulieres ad metalla damnatae*, in I. PIRO (a cura di), *Scritti per A. Corbino* 6, Tricase 2016, 473 ss. Sebbene tali ricerche approfondiscano profili differenti del regime concernente il lavoro in miniera, il filo conduttore che le lega può essere individuato nell'attenzione nei confronti della disciplina applicabile ai soggetti a cui era demandato lo svolgimento, tanto forzoso che – almeno formalmente – libero, dell'attività estrattiva.

² Interesse che emerge, in particolare, dalla recente indagine di M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 473 ss.

³ Diversamente dalla costituzione conservata in CTh. 10.19.15, su cui *infra* § 3, che può essere considerata il provvedimento trasmesso dal *Codex Theodosianus* la cui rielaborazione ha portato, in larghissima misura, alla versione del testo normativo conservato in C. 11.7(6).7.

⁴ Ciò appare ancora più singolare se si considera il cospicuo numero di studi che, sin dalla fine dell'Ottocento, si sono occupati della condizione giuridica dei *metallarii* nel diritto romano tardoantico, attraverso riflessioni dedicate alle *leges* riguardanti costoro all'interno del titolo *de metallis et metallariis* del *Codex Theodosianus* (CTh. 10.19). Le suddette *leges*, infatti, paiono rivestire un rilievo notevole all'interno

Questa constatazione rende opportuno dedicare qualche riflessione al contenuto del suddetto provvedimento imperiale, al fine di tentare di comprendere quali siano le ragioni da

dell'impianto del suddetto titolo, non soltanto perché, sotto il profilo numerico, le costituzioni che riguardano direttamente o indirettamente i *metallarii* sono otto su quindici (CTh. 10.19.3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 e 15), ma soprattutto perché esse conservano disposizioni che, intervenendo su aspetti diversi della disciplina dedicata ai *metallarii*, andarono progressivamente ad incidere sul loro *status* giuridico. Tali rilievi hanno indotto la dottrina degli ultimi due secoli a formulare varie ipotesi, anche nell'ambito di studi di più ampio respiro, sulle modalità mediante le quali il regime conservato in CTh. 10.19 andò a modificare la condizione giuridica dei *metallarii*. Anche se l'esame più approfondito di quelle costituzioni del titolo CTh. 10.19 che rilevano ai fini della presente indagine verrà condotto *infra* ntt. 11, 12 e 13 e § 3, possiamo sin d'ora porre in evidenza che le conclusioni a cui sono giunti gli studi di maggiore importanza sullo *status* giuridico dei *metallarii* possono essere riunite, seppur con alcune differenze di minor rilievo al loro interno, in tre gruppi. Da un lato, J.-B. MISPOULET, *Le régime des mines à l'époque romaine et au Moyen Age d'après les Tables d'Aljustrel*, in NRHDFE 31, 1907, 506 ss., in part. 512 s. (= *Le régime des mines à l'époque romaine et au Moyen Age d'après les Tables d'Aljustrel*, Paris 1908, 62 ss., in part. 68 s.); E. SCHÖNBAUER, *Beiträge zur Geschichte des Bergbaurechts*, München 1929, 147 ss., e U. TÄCKHOLM, *Studien über den Bergbau der römischen Kaiserzeit*, Uppsala 1937, 149 ss., hanno sostenuto che i *metallarii* fossero sì concessionari del diritto di cercare ed estrarre il *metallum* dai fondi pubblici, ma che il loro *status libertatis* sarebbe stato fortemente compromesso da quelle disposizioni – di cui CTh. 10.19.15 (su cui *infra* § 3) rappresenterebbe la testimonianza più significativa – che li avrebbero vincolati in perpetuo alla professione ed ai luoghi in cui questa si svolgeva, in virtù di un processo simile a quello avvenuto nei confronti dei coloni agricoli. Sul punto, si sono espressi anche J.-P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, 2, Louvain 1896, 281 ss.; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*, 2, Oxford 1964, 838 s.; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, 2, Bari 1971, 151 ss. e 228 s., e J.L. MURGA, *Los "corporati obnoxii", una esclavitud legal*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 4, Milano 1983, 545 ss., in part. 550 e 582, i quali hanno inquadrato la disciplina anzidetta nella più ampia cornice del regime relativo alle corporazioni professionali del medesimo periodo, regime che obbligava i membri delle suddette corporazioni, pur formalmente liberi, a restarne parte in perpetuo. Una posizione più articolata è stata assunta da J. BURIAN, *Arbeitsbedingungen und Klassenkampf in römischen Erzbergwerken der Kaiserzeit*, in ZfG 5, 1957, 1198 ss.; Id., *Canon metallicus*, in R. STIEHL, H.E. STIER (Hrsg.), *Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben, Festschrift für F. Altheim zum 6.10.1968*, 2, Berlin 1970, 91 ss., e S. MROZEK, *Zur Lage der Bergarbeiter im spätrömischen Reich*, in V. BEŠEVLEV, W. SEYFARTH (Hrsg.), *Die Rolle der Plebs im spätrömischen Reich, Görlitzer Eirene-Tagung 10.-14.10.1967*, 2, Berlin 1969, 61 ss., ad avviso dei quali la disciplina conservata in CTh. 10.19 farebbe in realtà riferimento a due diverse categorie di *metallarii*: l'una formata da soggetti liberi, mentre l'altra da soggetti solo formalmente liberi, ma nella sostanza schiavi, poiché vincolati alla loro condizione e gravati da pesanti obblighi di natura tributaria. Le ricerche successivamente sviluppate in particolare da C. DOMERGUE, *Les mines de la péninsule Ibérique dans l'Antiquité romaine*, Rome 1990, 309 ss.; P. LEPURE, *CTh. 10.19.7: un esempio di collaborazione tra Valentiniano I e Valente*, in *Index* 26, 1998, 199 ss. (= *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012, 151 ss.), e F. SALERNO, «*Ad metalla*». *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli 2003, 111 ss., hanno posto in evidenza che tale condizione si determinò progressivamente, attraverso il susseguirsi di disposizioni – in particolare quelle contenute in CTh. 10.19.5, 6, 7 e 9 – che avrebbero limitato sempre di più la libertà dei *metallarii*, fino a giungere al regime contenuto in CTh. 10.19.15, che la avrebbe in sostanza annullata. In questo senso, si è espresso, più di recente, anche D.V. PIACENTE, *Sul titolo 10.19 del Codice Teodosiano (de metallis et metallariis)*, in STCL 45, 2009, 153 ss., in part. 176 s., che ha altresì posto a confronto la versione della costituzione del 424 d.C. conservata in CTh. 10.19.15 con quella conservata in C. 11.7(6).7, mentre C. FREU, *Le statut*, cit., 427 ss., in part. 443, è giunta a sostenere che, seppur con alcune importanti limitazioni, i *metallarii* rimasero, anche nella seconda metà del IV secolo d.C., imprenditori minerari liberi.

cui deriva l'unica menzione delle minatrici di cui è rimasta traccia nella legislazione imperiale tardoantica conservata nel *Codex repetitae praelectionis* e nel *Codex Theodosianus*.⁵

Al fine di raggiungere lo scopo che ci siamo posti, bisogna anzitutto procedere alla lettura di

C. 11.7(6).7 (Imp. Theodosius A. Maximino Comiti Sacrarum Largitionum): *Metallarii sive metallariae, qui quaeve ea regione deserta, ex qua videntur oriundi vel oriundae, ad externa migraverint, indubitanter sine ulla temporis praescriptione ad propriae originis stirpem laremque una cum sua subole revocentur, et quos domus nostrae secreta retineant. sciant autem nullum exinde praeiudicium fisco esse generandum, etiamsi is, quem metallicum esse constituerit, privatis censibus suum nomen indiderit.* D. V id. Iul. Constantinopoli Victore VC. Cons. [a. 424].

La costituzione, emessa l'11 luglio 424 a Costantinopoli ed indirizzata dalla cancelleria di Teodosio II al *comes sacrarum largitionum*⁶ d'Oriente *Maximinus*,⁷ sancisce che i minatori e le minatrici che avessero abbandonato la regione di cui erano originari, per migrare in altre zone, avrebbero dovuto essere ricondotti, insieme alla loro prole, alla regione – da intendersi presumibilmente anche come condizione – di origine,⁸ senza che potessero avvalersi di nessuna *temporis praescriptio*, anche laddove si fossero nascosti nei possedimenti imperiali. La *lex* specifica, poi, che il fisco non avrebbe dovuto subire alcun pregiudizio da tali comportamenti, neanche nel caso in cui qualcuno, di cui fosse comprovata la condizione di *metallicus*,⁹ avesse iscritto il suo nome nei censi privati.

⁵ Ciò risulta da R. MAYR, *Vocabularium Codicis Iustiniani, pars prior (pars latina)*, Pragae 1923, 1150; *ThLL*, s.v. *metallarius*, 8, Lipsiae 1936-1956, 869; AE. FORCELLINI, *LTL*, s.v. *metallarius*, 3, Patavii 1940, 233, nonché dalla circostanza che il lemma *metallaria* non sia annoverato in O. GRADENWITZ (Hergestellt unter der Leitung von), *Heidelberger Index zum Theodosianus*², Berlin 1929, 138.

⁶ Nell'ambito delle competenze di tale alto funzionario, risulta ormai pacifico in dottrina che rientrasse, nel periodo di riferimento, anche la competenza generale sulle miniere, come ricordato, tra gli altri, anche all'interno della manualistica, da J.-P. WALTZING, *Étude*, cit., 237; U. TÄCKHOLM, *Studien*, cit., 145; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, 1, cit., 427, il quale circoscrive però tale competenza alle miniere d'oro e d'argento, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 5, Napoli 1975, 265; G. NEGRI, *Diritto minerario romano*, I, *Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milano 1984, 138 s., nt. 65; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome 1989, 422; M. TALAMANCA (sotto la direzione di), *Lineamenti di storia del diritto romano*², Milano 1990, 566; C. DOMERGUE, *Les mines*, cit., 311; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹², Napoli, 1998, 544; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 206.

⁷ J.R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, 2, Cambridge 1980, 741 s., segnala che *Maximinus* rivestì tale carica tra il 23 agosto del 423 ed il 24 maggio del 425 d.C.

⁸ Alla luce del senso complessivo della nostra costituzione, che non soltanto obbliga i *metallarii* fuggiti a tornare alla regione di origine, ma estende tale obbligo al caso in cui questi avessero mutato la loro condizione iscrivendosi nei censi privati, pare potersi interpretare in tal senso l'endiadi *stirpem laremque*.

⁹ Per quanto il lemma *metallicus* si ritrovi utilizzato nelle fonti più con la funzione di aggettivo che con quella di sostantivo, come ricordato da F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 111 s., nel nostro testo esso appare impiegato come sinonimo di *metallarius*, nell'ambito del più ampio significato, segnalato dal *ThLL*, s.v. *metallicus*, 8, Lipsiae 1936-1956, 870, di *metallicus* nel senso di «*is, qui in metallo laborat vel qui metallo obnoxius est*». Si può inoltre notare che il lemma *metallicus* pare utilizzato nel senso generico di minatore nella definizione della condanna *in ministerium metallicorum*, cioè ai lavori accessori in miniera, che, come vedremo *infra* § 2, poteva essere comminata nei confronti delle donne.

Già da una prima lettura del provvedimento conservato in C. 11.7(6).7 sembra cogliersi la volontà imperiale di chiarire che il regime relativo ai minatori che fossero fuggiti dalla regione in cui erano registrati come *metallarii* si dovesse applicare anche alle minatrici che avessero posto in essere la medesima condotta. Ciò emerge dall'*incipit* della costituzione, che non solo si apre menzionando in chiave alternativa i *metallarii* e le *metallariae*, ma prosegue in questo senso nella successiva proposizione relativa, introdotta da *qui quaeve*, nonché dal riferimento alla regione di origine, che viene espresso tanto al maschile che al femminile (*oriundi vel oriundae*).

L'inciso concernente coloro che si fossero nascosti nei possedimenti imperiali (*et quos... retineant*) risulta invece espresso soltanto al maschile: tale particolarità potrebbe ricollegarsi alla provenienza, già segnalata dal Krüger,¹⁰ di tale segmento di testo da una parte della disposizione conservata in CTh. 10.19.5,¹¹ volta a ritrovare i *metallarii* nascosti anche nelle *domus* imperiali,¹² la cui datazione si colloca, stando ai risultati a cui è giunta la riflessione

¹⁰ P. KRÜGER, *Codex Iustinianus. Editio Maior*, 2, Berolini 1877, 956, nt. 1.

¹¹ Il testo di tale costituzione, a noi pervenuto soltanto nel *Codex Theodosianus*, se non per il segmento conservato in C. 11.7(6).7 già segnalato, è il seguente: CTh. 10.19.5 (369? 370? 372? Apr. 30) Impppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(ati)anus AAA. Fortunatiano Com(iti) R(erum) P(rivatarum). *Nullam partem Romani orbis credidimus relinquendam, ex qua non metallarii, qui incolunt latebras, producantur, et quos domus nostrae secreta retinent. Et in comprehendis eis investigatores eorum rectores congruis auxiliis prosequantur.* Dat. prid. kal. Mai. Antiochiae Valentiniano NB. P. et Victore Cons. Su cui *infra* ntt. 12 e 13.

¹² La suindicata finalità emerge anzitutto dalla circostanza che il provvedimento risulti indirizzato dalla cancelleria di Valente al *comes rerum privatarum* d'Oriente Fortunaziano: è infatti noto che tra le competenze del *comes rerum privatarum* rientrava l'amministrazione della *domus divina*, che veniva probabilmente svolta attraverso i *comites domorum* a lui sottoposti, come evidenziato da A. MASI, *Ricerche sulla «res privata» del princeps*, Milano 1971, 95 ss.; R. DELMAIRE, *Largesses*, cit., 423; P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989, 30 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni*, cit., 205 s. La costituzione conservata in CTh. 10.19.5 ordina infatti al suddetto destinatario di non permettere ai *metallarii* di continuare a nascondersi in nessuna zona dell'*orbis Romanus*, ma di rintracciare costoro, anche qualora si fossero nascosti nei possedimenti imperiali. La *lex* si chiude (*et in comprehendis...prosequantur*) con una disposizione che impone ai *rectores* delle province coinvolte dalle ricerche di garantire agli *investigatores* l'assistenza idonea (*congruis auxiliis*) al raggiungimento dell'obiettivo indicato in precedenza. La menzione della *domus* imperiale, quale possibile nascondiglio dei *metallarii* fuggitivi, sembrerebbe infatti doversi interpretare, anche alla luce delle considerazioni di P. VOCI, *Nuovi studi*, cit., 30 ss., in senso ampio, come riferito alle *domus* ed alle proprietà terriere della corona. Che la costituzione mirasse a scovare i minatori fuggiti dalla regione di origine, di cui si erano perse le tracce, si coglie dal riferimento ai *metallarii, qui incolunt latebras*, in quanto, in base alle indicazioni del *ThLL*, s.v. *latebra*, 7.2, Lipsiae 1956-1970, 992 ss., in part. 994, il lemma *latebra* avrebbe assunto il significato *de loco latendi e de statu latendi* anche in altre costituzioni del *Codex Theodosianus* datate tra il 365 ed il 399 d.C. Per quanto riguarda poi i problemi connessi al campo di applicazione della nostra costituzione, si veda l'approfondimento di P. LEPORE, *CTh. 10.19.7*, cit., 151 ss., in ordine al rapporto tra le disposizioni conservate in CTh. 10.19.5 e quelle contenute in CTh. 10.19.7: infatti, quest'ultima costituzione avrebbe inteso fronteggiare il problema della fuga dei minatori in Occidente. Se, dopo questa breve analisi, torniamo ora a riportare il contenuto di CTh. 10.19.5 con quello di C. 11.7(6).7, in cui di esso si conserva soltanto il segmento *et quos...retineant*, possiamo notare che, mentre il testo di CTh. 10.19.5, pur imponendo di scovare anche i minatori nascosti nei possedimenti imperiali, non precisa quali conseguenze giuridiche avrebbe avuto l'individuazione di costoro, il testo complessivo conservato nel *Codex repetitae praelectionis*, in seguito all'inserzione del riferimento ai *metallarii* nascosti nei possedimenti imperiali, risulta imporre in maniera esplicita che anche costoro venissero ricondotti *ad propriae originis stirpem laremque una cum sua subole*.

della dottrina,¹³ tra il 369 ed il 372. Il restante contenuto precettivo di C. 11.7(6),7 appare invece il risultato della rielaborazione giustiniana della disciplina conservata in CTh. 10.19.15 del 424 d.C.¹⁴

I dati appena posti in rilievo inducono quindi a considerare verosimile che la diversa origine del riferimento *et quos domus nostrae secreta retineant* abbia indotto i Compilatori giustiniani ad aggiungere tale parte di testo senza alcuna modifica di rilievo rispetto alla let-

¹³ Già I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, 3, Lipsiae 1738, 522, aveva infatti ipotizzato che la costituzione non fosse stata *data* ad Antiochia, ma ivi soltanto *reddita* o *proposita*; poi TH. MOMMSEN, P.M. MEYER, *Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, 1, Berolini 1905, 558, nell'apparato critico relativo a CTh. 10.19.5, evidenziavano la possibile inesattezza della *subscriptio* a noi giunta, in quanto, alla data in essa indicata, Valente si trovava probabilmente a Marciopolis e non ad Antiochia. In tal senso anche O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit einer Prosopographie der Christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart 1919 (ristampa 1984), 71 s., il quale aveva altresì posto in rilievo in ID., s.v. *Fortunatianus* (4), in PWRE, 7.1, Stuttgart 1910, 44, che il destinatario della costituzione, Fortunaziano, nell'aprile del 369 non doveva essere ancora succeduto al suo predecessore nella carica di *comes rerum privatarum*. Da questi dati l'Autore è giunto ad ipotizzare che Valente si fosse recato ad Antiochia nel 370 e che in tale anno avesse emesso la costituzione, anziché nel 369. In senso in parte diverso, cfr. F. PERGAMI (a c. di), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 448 e 491, secondo il quale, sia perché Fortunaziano entrò probabilmente in carica dopo il dicembre del 369 d.C., sia perché pare difficile che alla fine del mese di aprile del 370 d.C. venisse ancora indicato, nella *subscriptio*, l'anno del postconsolato dei consoli precedenti, la costituzione sarebbe stata emanata qualche mese prima dell'aprile del 370 d.C. ed in seguito pubblicata nei giorni indicati nella *subscriptio*. Ad avviso di P. LEPORE, *CTh. 10.19.7*, cit., 175 s., si potrebbe ipotizzare una diversa datazione in base all'indicazione del destinatario dell'*epistula* imperiale conservata in CTh. 10.19.5: questo infatti, in linea di principio, sarebbe dovuto essere il *comes sacrarum largitionum* – il quale, come ricordato *supra* nt. 6, aveva competenza generale sulle miniere –, sebbene si possa comunque comprendere dalle disposizioni contenute nella costituzione, ed in particolare dall'ordine di scovare anche i *metallarii* nascosti nei possedimenti imperiali, il motivo della diversa indicazione del *comes rerum privatarum*. In ragione di tali riflessioni, lo Studioso ha ritenuto verosimile che in precedenza fosse stata emanata un'altra costituzione, destinata al *comes sacrarum largitionum* d'Oriente, ma non inserita nel *Codex Theodosianus*, di contenuto sostanzialmente analogo a quella contenuta in CTh. 10.19.5. Questa costituzione precedente sarebbe però stata priva del segmento di testo che a noi interessa più da vicino, cioè *et quos domus nostrae secreta retinent*: esso sarebbe stato aggiunto in un secondo momento e ciò avrebbe determinato la necessità della collaborazione del *comes rerum privatarum*, a cui sarebbe stata inviata la disposizione risultante dall'integrazione; pertanto, solo la seconda costituzione, emanata ad Antiochia il 30 aprile del 370 d.C., sarebbe stata inserita nel *Codex Theodosianus* in CTh. 10.19.5, poiché comprensiva della disciplina precedente. Di recente, è forse riuscito a fare luce sull'intrico problema di datazione qui descritto S. SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätromischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008, 216 ss.; ID., *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in ZSS 125, 2008, 498 ss., in part. 544 ss., il quale ha individuato alcuni indizi che rendono plausibile che Valente non fosse andato ad Antiochia nel 370 d.C., ma nel 371 d.C. Inoltre, dalle date indicate nelle *subscriptioes* di altre *leges* emesse negli stessi anni, così come dalla testimonianza di Zosimo conservata in Zos. 4.13.2, si potrebbe dedurre, secondo l'Autore, che Valente fosse rimasto fino al maggio del 371 d.C. a Costantinopoli e si fosse recato ad Ankara a luglio e ad Antiochia alla fine di ottobre del 371 o nell'aprile del 372 d.C. Di conseguenza, la costituzione conservata in CTh. 10.19.5 sarebbe stata emessa il 30 aprile del 372 d.C.; tale ultima ipotesi, che pare più verosimile delle altre perché fondata su un numero maggiore di testimonianze, assume un certo rilievo in ordine al rapporto tra la costituzione conservata in CTh. 10.19.5 e quella conservata in CTh. 10.19.7 – su cui *supra* nt. 12 –, poiché prospetta una maggiore vicinanza cronologica tra le due *leges*.

¹⁴ Riportata *infra* § 3.

tera di CTh. 10.19.5,¹⁵ e soprattutto senza alcun espresso riferimento alle *metallariae*, anche perché, dalla parte iniziale di C. 11.7(6).7, sarebbe risultato in maniera del tutto chiara che le disposizioni ivi contenute si sarebbero dovute applicare anche a queste ultime.

Che si trattasse di precetti inderogabili pare peraltro emergere dalla formulazione a noi pervenuta degli stessi: si pensi all'utilizzo dell'avverbio *indubitanter*, che sembra alludere alla necessità di ricondurre senza indugio i *metallarii* e le *metallariae* alla regione di origine, così come alla precisazione che il decorso del tempo non avrebbe potuto in alcun modo sanare la condizione dei minatori fuggiaschi (*sine ulla temporis praescriptione*),¹⁶ nonché al successivo riferimento – anche se espresso soltanto al maschile – alla necessaria applicazione di tale regime qualora costoro si fossero nascosti nei possedimenti imperiali.

La parte finale di C. 11.7(6).7 (*sciant...indiderit*) pare poi introdurre una norma di chiusura a salvaguardia delle ragioni del fisco, norma che consente di meglio cogliere lo scopo fiscale che permea l'intera *lex*.¹⁷ Dispone infatti che il fisco non avrebbe dovuto subire alcun

¹⁵ Il confronto con il testo di CTh. 10.19.5, riportato alla nt. 11, permette infatti di rilevare che l'inciso *et quos domus nostrae secreta retinent* conservato in tale costituzione è stato lasciato praticamente invariato in C. 11.7(6).7, se non per l'utilizzo del congiuntivo *retineant* in luogo dell'indicativo *retinent*.

¹⁶ Dal momento che, a partire dalle osservazioni di J.-B. MISPOULET, *Le regime*, cit., 69, si è ritenuto in dottrina che l'elaborazione della disciplina che andò cristallizzandosi nei confronti dei *metallarii* nel periodo tardoantico, di cui C. 11.7(6).7 rappresenterebbe il punto di arrivo, abbia seguito un *iter* paragonabile a quella che si elaborò nei confronti dei coloni agricoli, il riferimento all'impossibilità per i *metallarii* fuggiti dalla regione di origine di avvalersi di una *temporis praescriptio* potrebbe ricollegarsi alla volontà della cancelleria imperiale di evitare che i *metallarii* fuggiti potessero sostenere la cessazione della loro condizione in virtù del decorso di un lungo periodo di tempo dall'abbandono della regione di origine. È noto, infatti, come sottolineato, per citare solo parte della dottrina più recente, da A.J.B. SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, in ZSS 110, 1993, 331 ss., in part. 354 ss.; J.-M. CARRIÉ, "Colonato del Basso Impero": la resistenza di un mito, in E. LO CASCIO (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, 75 ss., in part. 122 ss.; G. GILIBERTI, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999, 112 s., che una siffatta possibilità era stata concessa, probabilmente in seguito alla presa di coscienza delle difficoltà di arginare il fenomeno delle fughe dei coloni dai fondi di origine, ai *coloni originales* e *inquilini* che si fossero allontanati dal fondo di origine per un periodo di trent'anni, nel caso fossero uomini, o di venti, nel caso fossero donne, in virtù del combinato disposto delle *leges* conservate in CTh. 12.19.2 del 400 d.C. e in CTh. 5.18.1 del 419 d.C. In seguito, intervenne in materia la *lex Anastasiana* (C. 11.48(47).19), risalente forse al 500 d.C., di cui è giunta notizia attraverso B. 55.1.19 (= C. 11.48(47).19) e Syn. Maior Γ, 6, in relazione alla quale si è sostenuto, anche in base al sunto del contenuto della stessa che si ritrova in C. 11.48(47).23.1 – su cui brevemente *infra* nt. 76 –, che avesse fissato a trent'anni il lasso di tempo necessario affinché il colono fuggito da un fondo potesse vincolarsi al fondo in cui si era trasferito e recidere così il legame con il fondo di origine. Come posto in evidenza da F. BOTTA, *Commento a Ed. XXV*, in F. GORIA e F. SITZIA (a cura di), *Edicta praefectorum praetorio* (Cdrom), Cagliari 2013, 93 ss., e ID., "De his qui suscipiunt alienos agricolos". Intorno a edict. praef. praet. XXV, in C. CICERO e P. PERLINGIERI (a cura di), *Liber amicorum per B. Troisi*, Napoli 2016 (in corso di stampa), al quale si rimanda per una più approfondita analisi del contenuto delle suddette fonti e di quelle di epoca giustiniana in materia, nonché per ulteriori ragguagli bibliografici, il disposto della *lex Anastasiana* avrebbe poi ricevuto attuazione mediante l'editto di Zotico degli anni 511-512 d.C., conservato in Ed. XXV, in quanto esso si mostra volto a precisare le conseguenze sanzionatorie nei confronti di chi avesse accolto sul proprio fondo il colono fuggito da altro fondo.

¹⁷ Il suddetto scopo fiscale emerge infatti non soltanto da una lettura complessiva delle disposizioni contenute in C. 11.7(6).7 ma dall'intero titolo C. 11.7(6), *de metallariis et metallis et procuratoribus*

pregiudizio *exinde*, cioè, presumibilmente, dall'allontanamento dei *metallarii* dalla loro regione di origine. Questa affermazione, insieme al riferimento, immediatamente successivo, all'eventuale iscrizione nei censi privati da parte dei *metallarii* fuggiti, sembra implicare che, in nessun caso, il fisco avrebbe dovuto sopportare il danno derivante dal mancato versamento dei tributi dovuti da tali *metallarii*,¹⁸ anche laddove questi avessero mutato la loro

metallorum del *Codex repetitae praelectionis*, inserito a sua volta nel libro C. 11, il quale, come segnalato da A.M. GIOMARO, *Il Codex Repetitae Praelectionis. Contributo allo studio dello schema delle raccolte normative da Teodosio a Giustiniano*, Mursia 2001, 214 e 468, deriva in larghissima misura – si tratta, nello specifico, di sei costituzioni su sette, dato che la costituzione conservata in C. 11.7(6).4 riporta il contenuto di CTh. 1.32.5 – dal titolo CTh. 10.19, *de metallis et metallariis*, del *Codex Theodosianus*, parte a sua volta del libro CTh. 10, in relazione al quale I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 405, osservava che «*totus est de iure fisci deque, rebus fiscalibus*». La scelta delle suddette *sedes materiae* appare ricollegata allo scopo di assicurare al fisco la regolare acquisizione dei proventi dell'attività mineraria, sia in senso materiale, ossia il *metallum* effettivamente estratto, sia in senso pecuniario, cioè i proventi derivanti dalla riscossione dei tributi dovuti da coloro che esercitavano tale attività, presumibilmente in base ad una preventiva concessione. A proposito poi dello schema predisposto dai Compilatori giustiniani nella redazione del titolo C. 11.7(6) ed ai rapporti tra tale titolo e CTh. 10.19, che contiene invece quindici costituzioni, possiamo segnalare che le *leges* teodosiane selezionate dai Compilatori giustiniani – a parte quella conservata in C.11.7(6).7 che andiamo esaminando – si presentano praticamente invariate rispetto alla loro versione teodosiana, tranne che per la piccola integrazione (*quae Graece χρύσαμμος appellatur*) inserita in C. 11.7(6).1, rispetto al testo di CTh. 10.19.3, su cui cfr. P. KRÜGER, *Codex*, cit., 955 s.

¹⁸ Che i *metallarii* fossero obbligati a corrispondere al fisco un tributo per l'esercizio dell'attività mineraria sui fondi pubblici o imperiali, anche nel periodo giustiniano, risulta infatti in maniera abbastanza chiara dalla circostanza che i Compilatori giustiniani abbiano inserito nel titolo C. 11.7(6) tutte e tre le costituzioni del titolo CTh. 10.19, cioè CTh. 10.19.3, 4 e 12, che disciplinano l'ammontare e le modalità di versamento dei tributi dovuti dai *metallarii* (o *aurileguli*). Sebbene, come sottolineato *supra* nt. 17, l'intero titolo C. 11.7(6) appaia finalizzato ad assicurare al fisco non soltanto lo svolgimento continuativo dell'attività mineraria, ma altresì la regolare acquisizione dei tributi ad essa collegati, vale la pena di rammentare il contenuto di quelle costituzioni che definiscono espressamente gli obblighi tributari in capo ai *metallarii*. Si tratta, in particolare, di C. 11.7(6).1 [= CTh. 10.19.3] (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Cresconium Comitem Metallorum): *Perpensa deliberatione duximus sancendum, ut, quicumque exercitium metallorum vellet adfluere, is labore proprio et sibi et rei publicae commoda compararet. Itaque si qui sponte confluerint, eos laudabilitas tua octonos scripulos in balluca, quae Graece χρύσαμμος appellatur, cogat exsolvere. Quidquid autem amplius colligere potuerint, fisco potissimum distrabant, a quo competentia ex largitionibus nostris pretia suscipiant*. Dat. III id. Dec. Parisiis Valentiniano et Valente AA. Cons. [a. 365], C. 11.7(6).2 [= CTh. 10.19.4] Idem AA. ad Germanianum Comitem Sacrarum Largitionum. *Ob metallicum canonem, in quo propria consuetudo retinenda est, quattuordecim uncias ballucae pro singulis libris constat inferri*. Dat. VI id. Ian. Romae Lupicino et Iovino Cons. [a. 367], e C. 11.7(6).5 [= CTh. 10.19.12] Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Romulo Com. S. L. *Per annos singulos septeni per hominem scripuli largitionibus inferantur ab aurilegulis, non solum in Pontica dioecesi, verum etiam in Asiana*. Dat. XI kal. Mart. Costantinopoli Arcad(io) A. II et Rufino Cons. [a. 392], dei cui antecedenti teodosiani, rimasti praticamente invariati nel *Codex repetitae praelectionis*, mi sono occupata in A. CHERCHI, *Profili*, cit., 1 ss., in part. 7 ss., a cui mi permetto di rimandare anche in ordine alla letteratura citata. Pare tuttavia rilevante evidenziare in questa sede che, dal confronto tra le disposizioni conservate in C. 11.7(6).1 e 2, sembra potersi evincere che la prima *lex* presupponesse che i *metallarii* sarebbero stati obbligati a versare gli otto scripuli, soltanto laddove l'attività di ricerca avesse consentito loro di reperire l'oro, e che invece la *lex* conservata in C. 11.7(6).2 si rivolgesse a soggetti che svolgevano un'attività estrattiva avviata, i quali sarebbero stati presumibilmente obbligati al versamento di un tributo più elevato a titolo di *canon metallicus*, calcolato in quattordici unce in *balluca* per ogni libbra di materiale estratto. Inoltre, il sistema di esazione

condizione facendosi registrare nei censi privati.¹⁹ Sotto il profilo che a noi interessa più da vicino, tutto il segmento finale della costituzione si mostra, come quello che immediatamente lo precede, meno preciso della parte iniziale della stessa, poiché non contiene un espresso riferimento alle *metallariae*. Il che potrebbe forse ricollegarsi, come per la parte di testo precedente (*et quos...retineant*), alla circostanza che l'obbligo di applicare le norme sancite dalla costituzione anche alle minatrici fosse comunque emerso con sufficiente chiarezza nella prima parte della *lex*.

Come si vede, già da una prima lettura della costituzione inserita dai Compilatori giustiniani in C. 11.7(6).7 sorgono diversi dubbi su quali fossero le esigenze alla base della formulazione del testo a noi giunto, in particolare perché, come già sottolineato, la menzione delle *metallariae* in esso conservata rappresenta un *hapax* all'interno della legislazione mineraria tardoantica.²⁰ Ciò rende anzitutto opportuno, dato che alcuni studiosi hanno sostenuto la sostanziale sovrapposibilità delle condizioni di lavoro dei *metallarii* a quella dei *damnati ad metalla*,²¹ procedere alla ricognizione della riflessione sviluppata, anche sulla base di interventi imperiali, dai giuristi del principato in ordine alle *damnatae ad metalla*, al fine di comprendere come l'impiego della manodopera femminile nell'esercizio dell'attività estrattiva fosse un fenomeno risalente nel tempo, nonché la rilevanza assunta da alcune

del canone presupposto dalla costituzione contenuta in C. 11.7(6).5 appare calcolato, a differenza delle costituzioni appena esaminate, non già sul materiale effettivamente estratto, ma sul numero dei minatori che il *metallarius* o *aurilegulus* tenuto al versamento del tributo aveva alle sue dipendenze. Se ciò rende verosimile, da un lato, come posto in rilievo da C. FREU, *Le statut*, cit., 442 s., che i *metallarii* tenuti al tributo svolgessero l'attività mineraria in forma imprenditoriale, attraverso un'organizzazione articolata del lavoro, che comportava l'impiego di altri *metallarii*, induce a considerare altresì plausibile che i *metallarii* tenuti al tributo si rifacessero sui loro dipendenti qualora la quantità di materiale estratto non consentisse loro di pagare quanto dovuto al fisco. Di conseguenza, il criterio di computo del tributo adottato in C. 11.7(6).5 avrebbe potuto determinare una riduzione del salario dei minatori impiegati da colui che era obbligato nei confronti del fisco: tale criterio, in ultima analisi, essendo slegato dalla quantità del materiale effettivamente rivenuto, avrebbe fatto ricadere il rischio derivante dall'esito incerto dell'attività mineraria sui *metallarii* e i loro dipendenti e non sul fisco. Queste considerazioni inducono a comprendere ancora meglio quali potevano essere le motivazioni delle fughe dei *metallarii* dalle regioni in cui erano tenuti a svolgere l'attività estrattiva, a cui C. 11.7(6).7 tenta di porre rimedio.

¹⁹ Tale precisazione sembra riferirsi a quei *metallarii*, fuggiti dalla regione di origine, che fossero stati impiegati su fondi privati come coloni, poiché, in seguito al successivo impiego, i suddetti *metallarii* avrebbero potuto essere iscritti nei censi privati: ciò avrebbe comportato che non fossero più 'del tutto irrintracciabili' per il fisco. La circostanza che la nostra costituzione faccia riferimento anche a quest'ultima evenienza, specificando che in tale ipotesi *nullum exinde praeiudicium fisco esse generandum*, induce pertanto a presumere che, nella prospettiva dell'autorità imperiale, fosse più rilevante l'interesse a che costoro tornassero a svolgere l'attività mineraria, rispetto a quello di incamerare gli introiti collegati alla loro iscrizione nei censi privati. Su tale problematica, cfr. *infra* § 3.

²⁰ Cfr. *supra* nt. 5.

²¹ Sul punto, cfr. J.-P. WALTZING, *Étude*, cit., 235 s., il quale riconduce il progressivo peggioramento della condizione giuridica dei *metallarii* nel corso del IV secolo d.C. alla crisi dell'industria mineraria, così come alla diminuzione della manodopera servile in essa impiegata. Di conseguenza, l'assenza della libertà di movimento dei *metallarii*, così come della possibilità di sottrarsi alla loro condizione, li avrebbe nella sostanza equiparati ai *damnati ad metalla*, sebbene lo *status* dei *metallarii* sia rimasto, almeno formalmente, libero. Per una rassegna delle altre opinioni sostenute dalla dottrina sul punto, cfr. *supra* nt. 4.

specifiche problematiche relative al lavoro forzato delle donne in miniera a cui si dedicò la riflessione della giurisprudenza severiana.

Per tentare di capire poi a quali esigenze si possano ricollegare i riferimenti alle *metallariae* contenuti in C. 11.7(6).7 sarà indispensabile confrontare tale disciplina con quella conservata nel *Codex Theodosianus* che ne rappresenta il principale antecedente normativo.²² Si tratta, nello specifico, della costituzione trādita in CTh. 10.19.15, che, per quanto non menzioni le *metallariae*, conserva una versione più estesa del provvedimento emesso dalla cancelleria di Teodosio II.²³ La circostanza che le statuizioni relative ai *metallarii* trasmesse dal *Codex Theodosianus* in CTh. 10.19.15, verosimilmente in vigore dal 424 d.C., risultino in seguito recepite, seppur con le rilevanti modifiche che vedremo,²⁴ nel *Codex repetitae praelectionis*, consente di formulare fin d'ora alcune considerazioni di cui dovremo tenere conto nel prosieguo della nostra indagine.

La suddetta circostanza, infatti, induce a considerare verosimile che il provvedimento normativo del 424 d.C. fosse stato recepito anche nel primo *Codex* giustiniano e a ritenere altresì plausibile, dato che nel testo a noi giunto in CTh. 10.19.15 non compare alcuna menzione delle *metallariae*, che i riferimenti alle minatrici presenti in C. 11.7(6).7 siano riconducibili alla mano dei Compilatori giustiniani. Alla luce di queste considerazioni, appare ancor più utile, ai fini della presente indagine, procedere al confronto tra il regime conservato in C. 11.7(6).7 e quello conservato in CTh. 10.19.15, in modo da individuare, se possibile, alcuni aspetti problematici della disciplina contenuta nel *Codex Theodosianus* che potrebbero avere indotto i Compilatori giustiniani a fare espresso riferimento alle *metallariae* nella costituzione tramandata in C. 11.7(6).7.

2. Il regime elaborato in epoca severiana nei confronti delle *damnatae ad metalla*. Nonostante varie testimonianze archeologiche ed epigrafiche testimonino l'impiego delle donne nell'esercizio dell'attività mineraria nel corso del principato,²⁵ le informazioni provenienti dalle fonti giuridiche sul regime loro applicabile risalgono all'epoca severiana e concernono, in particolare, le donne che venivano impiegate in miniera forzosamente, in seguito a condanna *ad metalla*.²⁶ Sebbene su alcuni importanti profili della loro condizione abbia fatto

²² Abbiamo infatti già sottolineato che il testo conservato in C. 11.7(6).7 contiene anche un breve segmento (*quos...retineant*) proveniente da CTh. 10.19.5, su cui cfr. *supra* ntt. 11, 12 e 13.

²³ Anche se non si può escludere, alla luce dei fondamentali studi di E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo, Atti del II Congresso internazionale della SISR*, Firenze 1971, 821 ss. (= *Scritti giuridici*, con una nota di M. Talamanca, 6, Napoli 1993, 3 ss.), che i Compilatori teodosiani abbiano apportato qualche modifica al testo originale del provvedimento.

²⁴ Cfr. *infra* § 3.

²⁵ Si rimanda, al riguardo, alle iscrizioni in cui sono riportati nomi di donne che lavoravano in miniera individuate da J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, *Administración de las minas en época romana. Su evolución*, in C. DOMERGUE (coord.), *Minería y Metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas (Coloquio Internacional Asociado – Madrid 1985)*, 2, Madrid 1989, 119 ss., in part. 129 (= *España romana*, Madrid 1996, 55 ss., in part. 65), il quale segnala altresì che l'impiego della manodopera femminile in miniera pare attestato anche dalle tavole di Vipasca, in quanto, nel § *Balinei fruendi* della *lex metalli Vipascensis* (Vip. I) si fa riferimento, nel regolamentare l'uso dei bagni, anche all'utilizzo degli stessi da parte delle donne.

²⁶ Come è noto, si trattava di una pena molto dura, annoverata da Callistrato, in D. 48.19.28pr. (Call.

chiarezza un recente studio della Sanna,²⁷ può essere di un certo interesse, ai fini della presente indagine, prendere brevemente in considerazione alcune fonti di rilievo in ordine alle concrete mansioni che potevano essere svolte dalle *damnatae ad metalla*.

Per meglio comprendere il contenuto dei frammenti che ci accingiamo a passare in rassegna, occorre partire dall'opinione²⁸ secondo la quale, in epoca classica, nell'ambito della generale

6 de cogn.), tra le pene capitali: nel descrivere i *gradus poenarum*, il giurista definisce la *poena metalli* come *proxima morti*, in quanto essa era in grado di porre gravemente a repentaglio la vita del condannato. Su tale *poena*, nell'ambito dell'ampia letteratura, si vedano le indagini di U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, 373 ss., nel quale bibliografia precedente, Id., *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di F. Virgilio nel 40. anno d'insegnamento*, Roma 1935, 41 ss.; U. ZILLETTI, *In tema di servitus poenae (note di diritto penale tardo classico)*, in SDHI 34, 1968, 32 ss.; V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, Napoli 1998, 116; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 250 ss.; F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 37 ss.; A. MCCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010, 15 ss., su cui cfr. E. DOVERE, *I servi "senza più speranza di vita" dell'età del Principato*, in *Rivista di diritto romano* 12, 2012, 1 ss., e B. SANTALUCIA, *Servi della pena*, in *Index* 40, 2012, 686 ss. Dalle suddette indagini si evince, sebbene non manchino divergenze di opinioni sulle specifiche ipotesi di datazione, la condivisione di massima dell'ipotesi di TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, rist. Leipzig 1899, 947 s., secondo il quale l'origine della *poena metalli* dovrebbe ricondursi al primo principato, dal momento che l'utilizzo della medesima si sarebbe affermato nella *cognitio extra ordinem*. Tuttavia, la recente indagine di D. DI OTTAVIO, *Octo genera poenarum (a margine di August., civ. Dei 21.11 e Isid., etym. 5.27.1 ss.)*, in AUPA 57, 2014, 124 ss., ricordata anche da M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 474 ss., è giunta ad ipotizzare, attraverso l'analisi di alcune fonti non tenute in adeguata considerazione finora, che l'origine di *poenae* come la condanna alle *latomiae*, cioè al lavoro nelle cave di pietra, possa essere ricondotta all'ultima età monarchica e, più nello specifico, ad «un'innovazione di natura "legislativa"» di Tarquinio il Superbo. Inoltre, con particolare riferimento alle conseguenze che la condanna *ad metalla* avrebbe determinato sul corpo del condannato, cfr. F. PULITANÒ, *La morte in anticipo dei condannati in attesa di esecuzione*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, 1, Ospedaletto 2015, 249 ss., in part. 256 ss.

²⁷ L'indagine di M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 473 ss., in part. 493 ss., infatti, dopo avere preso in esame le soluzioni giurisprudenziali di epoca severiana relative alle *damnatae ad metalla*, si concentra sugli effetti della *poena metalli* e, in particolare, sulla possibilità di considerare i condannati, seppur *servi poenae*, come *servi fisci*, almeno a determinati fini. Una siffatta possibilità appare avvalorata dalla soluzione proposta da Pomponio nel frammento conservato in D. 49.15.6 (Pomp. 1 *ex var. lect.*), che riguarda una donna condannata *in opus salinarum*, catturata, mentre scontava la pena, da *latrunculi exterarum gentis*, alienata *iure commercii* e poi *redempta* dal centurione *Cocceius Firmus*, anche se, come ricordato dall'Autrice, non sono mancate ipotesi della dottrina più datata che hanno considerato interpolato il riferimento al centurione. Il giurista specifica che, una volta rientrata nel territorio romano, la donna avrebbe dovuto continuare a scontare la pena, ma che il centurione avrebbe avuto diritto al rimborso dal fisco del prezzo pagato. Tale soluzione sembrerebbe testimoniare che, nonostante la cattura da parte dei *latrunculi exterarum gentis* non fosse considerata una *captio ab hostibus* (e non avrebbe perciò comportato la perdita della libertà della donna e l'operatività del *postliminium* nei suoi confronti), il fisco sarebbe stato tenuto a rimborsare il prezzo, come nel caso di *redemptio ab hostibus*. Quest'ultima conseguenza può considerarsi espressione dell'interesse del fisco a riavere il *damnatus*, affinché questi continuasse ad espiaire la condanna; dato che nel caso specifico il condannato era una donna, il suddetto frammento pare dunque presupporre la rilevanza dell'interesse dal fisco alla continuazione dei lavori forzati anche con riguardo alle *damnatae ad metalla*.

²⁸ Opinione ormai condivisa, almeno nella sua impostazione di massima, da V. GIUFFRÈ, *La repressione*, cit., 125; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 250 s., e da F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 43 ss., il quale, oltre a raggruppare le diverse opinioni a cui è giunta la dottrina precedente, individua le fonti di maggiore rilevanza in ordine all'esistenza dei tre *gradus* di condanna in D. 48.19.28pr. (Call. 6 de cogn.), D. 48.19.8.4-6 (Ulp. 9 de off. proc.), D. 48.19.10.1 (Macer 2 de publ. iud.) e D. 48.19.22 (Mod.

poena metalli, che comportava, se perpetua, la *servitus poenae* del condannato,²⁹ sussistevano probabilmente diversi *gradus*. Il più severo era rappresentato dalla *damnatio ad metalla*, cioè la condanna ai lavori forzati nelle miniere, vi era poi la più leggera *damnatio in opus metalli*, ossia la condanna ai servizi nelle miniere, e l'ancor meno gravosa *damnatio in ministerium metallicorum*, che avrebbe comportato l'adibizione del reo a lavori accessori, meno pericolosi, in quanto di ausilio nei confronti dei minatori direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività estrattiva.³⁰

Tale distinzione parrebbe presupposta in

D. 48.19.28.6 (Call. 6 *de cogn.*): *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: 'In opus metalli ad tempus nemo damnari debet sed qui ad tempus damnatus est, etiamsi faciet metallicum opus,*

1 *diff.*), in relazione alla *damnatio ad metalla*, D. 48.19.28.6 (Call. 6 *de cogn.*), D. 50.13.5.3 (Call. 1 *de cogn.*), D. 48.19.8.6-7 (Ulp. 9 *de off. proc.*) e C. 9.47.9 (Imp. Alexander A. Demetrisiano), con riguardo alla *damnatio in opus metalli*, Coll. 11.7.2, PS. 5.18.1 e ancora C. 9.47.9, a proposito della *damnatio in ministerium metallicorum*. Nello specifico, su quali fossero gli elementi distintivi tra i diversi *gradus*, la dottrina si è orientata in modi diversi: da un lato, si può rammentare l'ipotesi prospettata da U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 379 ss., seguito da A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano 1960, 139, per il quale la differenza tra i *gradus* sarebbe da ricollegare alla diversa origine della *damnatio ad metalla* da quella in *opus metalli*, in quanto la prima sarebbe nata come pena ai lavori forzati nelle miniere di Cesare, e non pubbliche, ed avrebbe perciò comportato che il condannato fosse «servo di Cesare prima, poi servo della sua stessa pena», mentre la seconda sarebbe stata una sottospecie dell'*opus publicum* e non avrebbe pertanto determinato le medesime conseguenze della prima per il reo. Tuttavia, «avvenuta l'evoluzione del *fiscus*, *metallum* e *opus metalli* si assimilarono», con la conseguenza che anche l'*opus* produsse l'effetto della servitù della pena. Di un certo rilievo appare anche l'opinione di F. MILLAR, *Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Costantine*, in PBSR 52, 1984, 124 ss., in part. 139, ripresa da A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, 141 s., ad avviso del quale la differenza tra i primi due *gradus* sarebbe consistita nel diverso peso delle catene, mentre il *ministerium metallicorum* sarebbe stato, in sostanza, il *gradus* comminato nei confronti delle donne, nonché quella di V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardo antico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 476, il quale, oltre a sottolineare il diverso peso delle catene per i condannati, ha osservato che, nonostante le conseguenze del *metallum* e dell'*opus metalli* sullo *status* del condannato fossero identiche, la maggiore gravità della prima emergerebbe dalle più severe conseguenze previste nei confronti di coloro che fossero fuggiti dal *metallum* rispetto a coloro che si fossero sottratti con la fuga all'*opus metalli*. Nella sostanza concordi con l'opinione del Salerno, anche A. McCLINTOCK, *Servi*, cit., 45, e M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 478 ss.

²⁹ Tra le ricerche specificamente dedicate alla *servitus poenae* ed agli effetti della stessa, cfr. U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 373 ss.; ID., *La condizione*, cit., 41 ss.; G. DONATUTI, *La schiavitù per condanna*, in BIDR 42, 1934, 219 ss.; U. ZILLETTI, *In tema*, cit., 32 ss.; A. McCLINTOCK, *Servi*, cit., 61 ss., nonché T. BEGGIO, *Brevi considerazioni in tema di 'servitus poenae'*, in LR 1, 2012, 299 ss., il quale ha di recente sottolineato la necessità di rileggere le conclusioni a cui è giunta la dottrina precedente alla luce dell'importante testimonianza conservata nell'*aes Italicense* o cd. *senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis*. Ad ogni modo, per quel che concerne gli effetti della condanna ai lavori forzati in miniera, possiamo qui rammentare che la dottrina citata è giunta a ritenere che essa, comportando la *servitus poenae*, avrebbe altresì comportato per il condannato la *capitis deminutio maxima* (e, dunque, la perdita della cd. capacità giuridica): di conseguenza, il suo matrimonio si sarebbe sciolto, il suo patrimonio sarebbe passato al fisco, con riserva di una quota per i figli, ed avrebbe perso la *testamenti factio* attiva e passiva. Sul punto, cfr. *infra* nt. 33.

³⁰ Per l'individuazione delle principali fonti da cui emergerebbe la differenza tra i suddetti *gradus*, cfr. *supra* nt. 28.

non in metallum damnatus esse intellegi debet: huius enim libertas manet, quamdiu etiam hi, qui in perpetuum opus damnantur'. proinde et mulieres hoc modo damnatae liberos pariunt.

Nel frammento,³¹ estratto dal sesto libro del trattato *de cognitionibus* di Callistrato, il giurista cita un rescritto di Adriano tramite il quale, dopo avere sancito che nessuno dovesse essere condannato *ad tempus in opus metalli*, il *princeps* aveva stabilito che, qualora ciò si fosse verificato,³² il condannato *ad tempus* non sarebbe stato considerato *damnatus in metallum* e, pertanto, non avrebbe perso la libertà.³³ Di conseguenza, conclude il giureconsulto,³⁴ le donne condannate *hoc modo*, cioè *in opus metalli ad tempus*, avrebbero partorito figli liberi: questa soluzione sarebbe, ad avviso del Salerno,³⁵ espressione di un atteggiamento di favore nei confronti delle donne condannate, anche se essa, a ben riflettere, sembra derivare dall'applicazione dei principi generali, per cui la donna, essendo libera, avrebbe partorito figli liberi.

Al proposito, si può infatti osservare che la soluzione per cui la condanna *in opus metalli*, se temporanea, non avrebbe comportato la perdita della libertà per il reo era stata già espressa nel rescritto di Adriano riportato dal giurista con riguardo ai condannati di sesso maschile. Il giurista dunque sembra porsi il problema, non risolto *expressis verbis* dal rescritto

³¹ In relazione al testo del quale risulta superata l'ipotesi di interpolazione prospettata dal Mommsen in TH. MOMMSEN, P. KRÜGER, *Digesta Iustiniani Augusti. Editio Maior*, 2, Berolini 1870, 852, che aveva sostenuto la necessità di correggere il segmento di testo *quamdiu etiam hi, qui in perpetuum opus damnantur in quam perdunt...*, ipotesi accolta in parte da U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 381 e nt. 59, ad avviso del quale il medesimo segmento rappresenterebbe un glossema, ma non andrebbe corretto come proposto dal Mommsen, perché tale correzione sarebbe smentita dal corrispondente luogo dei Basilici (B. 50.51.26). Ad ogni modo, sul punto, paiono ormai accolte le considerazioni di U. ZILLETTI, *In tema*, cit., 51 s. e nt. 58, che ha sostenuto che non vi sarebbero ragioni serie per ritenere il frammento interpolato.

³² Per V. NERI, *I marginali*, cit., 475, la circostanza che il rescritto di Adriano avesse comunque preso in considerazione l'ipotesi della condanna *in opus metalli ad tempus* deriverebbe dalla diffusione della prassi di comminare la condanna per determinati periodi di tempo, prassi di cui il rescritto testimonierebbe «la prima accettazione a livello ufficiale».

³³ Come segnalato da ultima da M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 478, la soluzione adrianea ricordata nel frammento non consente di negare che, in linea generale, la condanna *ad metalla*, se comminata in perpetuo, determinasse la *servitus poenae* e la perdita della libertà, in quanto tale conseguenza risulta, in particolare, dai frammenti conservati in D. 28.1.8.4 (Gai. 17 *ad ed. prov.*) e in D. 48.19.8.4 (Ulp. 9 *de off. proc.*). Ciononostante, appare verosimile che, nella prassi giudiziaria, potessero essere irrogate condanne *ad metalla* temporanee, alla luce di quanto affermato anche in due frammenti di Modestino, ossia D. 48.19.22 (Mod. 1 *diff.*): *In metallum damnati si valetudine aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi Pii a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit de his dimittendis, si modo vel cognatos vel adfines habeant et non minus decem annis poenae suae functi fuerint* e D. 48.19.23 (Mod. 8 *reg.*): *Sine praefinito tempore in metallum dato imperitia dantis decennii tempora praefinita videntur*. Essi paiono infatti testimoniare che il periodo di dieci anni fosse, per lo meno nella prassi, considerato il limite massimo della *damnatio*, dal momento che nel primo frammento si afferma che i governatori avevano la facoltà di liberare, per motivi di salute o anzianità, i condannati che avessero scontato almeno dieci anni di pena, e nel secondo si precisa che, laddove non fosse stata stabilita una diversa durata della pena *in metallum*, questa si sarebbe considerata di dieci anni.

³⁴ L'ultima parte del frammento (*proinde...pariunt*) sembrerebbe infatti una conclusione del giurista.

³⁵ F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 100.

citato, di applicare tale soluzione al caso in cui i soggetti condannati a tempo *in opus metalli* fossero donne e, nello specifico, in ordine ad un'evenienza strettamente connessa al sesso delle condannate, cioè l'aver figli, forse in ragione della rilevanza assunta in concreto dalla questione.³⁶ Di conseguenza, nonostante la soluzione del giurista permetta in effetti di riscontrare un'attenzione rispetto alla suddetta evenienza, non pare che essa possa considerarsi necessariamente espressione di un particolare *favor* nei confronti delle donne condannate.

Un'altra testimonianza di un certo interesse riguardo alle *damnatae ad metalla* è conservata in

D. 48.23.4 (Paul. 17 *quaest.*): *In metallum damnata mulier eum quem prius conceperat edidit, deinde a principe restituta est. humanius dicitur etiam cognationis iura huic restituta videri.*

Il breve frammento a noi giunto, tratto dal diciassettesimo libro delle *quaestiones* di Paolo, è stato ritenuto interpolato nel suo ultimo segmento,³⁷ anche se alcuni esponenti della dottrina recente, pur senza disconoscere del tutto la possibilità che in esso sia stata sintetizzata una discussione che nel testo originario sarebbe stata più ampia, forse perché non più significativa per i Compilatori giustiniani,³⁸ paiono considerarlo in linea di massima affidabile.³⁹ Le discussioni su di esso hanno riguardato, soprattutto, la ricostruzione della fattispecie presa in esame da Paolo e, in particolare, la natura globale o parziale della *restitutio*, così come la *ratio*, che viene espressamente individuata nell'*humanitas*, della soluzione da lui prospettata.⁴⁰

³⁶ Si possono rammentare, al riguardo, le considerazioni di R. BONINI, *I "libri de cognitionibus", di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»*, Milano 1964, 155 e 177, sull'opera di Callistrato da cui il nostro frammento risulta estratto, opera che, in ragione di una serie di fattori, pare mostrare che «il minor grado di affinamento della tecnica più propriamente giuridica, sia, in certo modo, compensato dalla presenza di interessi notevolmente più ampi, in quanto estesi anche a fenomeni di vita giuridica locale, e che la maggior mancanza di stratificati diaframmi dogmatici consenta una maggior considerazione di rapporti economico-sociali destinati ad essere rivestiti delle forme giuridiche».

³⁷ Hanno infatti considerato interpolato il segmento *humanius...videri*, a partire dai sospetti esposti da H. KRÜGER, *Die humanitas und die pietas nach den Quellen des römischen Rechtes*, in ZSS 19, 1898, 6 ss., in part. 35 ss., E. ALBERTARIO, *Conceptus pro iam nato habetur (Linee di una ricerca storico-dogmatica)*, in BIDR 33, 1923, 63 ss., poi integrato con una Postilla, in ID., *Conceptus pro iam nato habetur (Postilla)*, in AG 99, 1928, 151 ss. (= *Studi di diritto romano*, 1, Milano 1933, 3 ss., in part. 32 s., da cui leggo), e G. DONATUTI, *La schiavitù*, cit., 235.

³⁸ In tal senso, cfr. A. McCLINTOCK, *Servi*, cit., 109, la quale, sulla scorta di U. ZILLETTI, *Note sulla restitutio in integrum damnatorum*, in *Studi in onore di G. Grosso*, 2, Torino 1968, 35 ss., in part. 69 e nt. 106, ha ritenuto plausibile che l'*etiam* contenuto nell'ultimo segmento di testo possa denotare l'esistenza di una più ampia trattazione nel testo paolino, che sarebbe stata sunteggiata dai Compilatori giustiniani.

³⁹ Così, A. PALMA, *Humanior interpretatio. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1992, 87 s.; V. NERI, *I marginali*, cit., 483; F. SALERNO, *«Ad metalla»*, cit., 100, e M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 480 ss.

⁴⁰ La discussione sviluppatasi in dottrina deriva, in particolare, dalle osservazioni di U. ZILLETTI, *Note*, cit., 69 e nt. 106, il quale ha posto in rilievo che i Compilatori non avrebbero compreso, intervenendo sul testo, che se la *restitutio in integrum damnatorum* aveva effetti globali, non vi era la necessità di fare riferimento all'*humanitas* per riconoscere i *iura cognationis* alla donna. In senso conforme si è espressa A. McCLINTOCK, *Servi*, cit., 109, che ha altresì evidenziato che la conclusione dello Zilletti sarebbe avvalorata dal frammento contenuto in D. 38.17.2.3 (Ulp. 13 *ad Sab.*), dal quale sarebbe possibile dedurre che,

In merito al profilo che a noi interessa in questa sede, si può osservare che l'oggetto della disamina del giurista pare essere il caso di una *damnata ad metalla* che, avendo concepito un figlio prima della condanna, lo avesse partorito durante la medesima e fosse stata poi *restituta* in seguito ad un provvedimento del *princeps*, del quale non viene però specificato il motivo: in tal caso, afferma Paolo, alla donna sarebbero stati restituiti, *humanius*, anche i *iura cognationis*. Il Salerno,⁴¹ al riguardo, ha osservato che il provvedimento imperiale ricordato da Paolo sarebbe stato «volto a *restituere* la libertà alla donna se, mentre sconta la pena dei lavori forzati, partorisce un figlio concepito prima della condanna», anche se più di recente la Sanna⁴² ha evidenziato che, in base al testo del frammento a noi giunto, non pare possibile ricavare che l'intervento fosse volto a restituire la libertà alla donna in ragione del fatto che questa avesse partorito durante la condanna un figlio concepito in precedenza, ma soltanto che, se un figlio fosse stato concepito prima della condanna, partorito durante la medesima, e in seguito fosse intervenuta la *restitutio a principe*, *humanius* sarebbero stati restituiti alla madre anche i *iura cognationis*.

Si deve comunque riconoscere⁴³ che il provvedimento imperiale menzionato dal giurista, così come la soluzione da lui adottata, sembra denotare una certa attenzione nei confronti della specifica situazione concernente la *mulier in metallum damnata*. Nel contempo, va altresì notato che, diversamente dal frammento di Callistrato esaminato in precedenza, in D. 48.23.4 non viene fatta alcuna allusione alla possibilità che la donna venisse condannata ad una pena di grado più leggero all'interno della generale condanna *ad metalla*, sebbene ciò paia ricollegarsi alla circostanza che l'interesse del giurista fosse focalizzato sulla specifica ipotesi da lui presa in esame.⁴⁴ D'altro canto, alla base dell'assenza della suddetta allusione potrebbe esserci la circostanza che l'irrogazione di pene più leggere previste nell'ambito della *poena metalli* nei confronti delle donne fosse una mera possibilità data al giudice, che avrebbe potuto decidere in tal senso, nell'ambito della sua discrezionalità, in ragione di quelle che erano le qualità personali del reo.⁴⁵

nell'ipotesi di *restitutio* ad effetti globali, non ci sarebbero stati dubbi sul riconoscimento dei *iura cognationis* né ci sarebbe stato bisogno di fare ricorso all'*humanitas*: ciò dimostrerebbe, però ad avviso dell'Autrice, che Paolo in D. 48.23.4 stava prendendo in considerazione il caso di una *restitutio* con effetti parziali. Sulla questione è di recente tornata M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 480 s., la quale ha ritenuto plausibile, dato che nel testo di Paolo non è rimasta traccia della possibilità che il giurista stesse ragionando su una *restitutio* con effetti parziali, che la soluzione di Ulpiano contenuta in D. 38.17.2.3 divergesse da quella di Paolo, sotto il profilo del ricorso all'*humanitas*, perché il riconoscimento dei *iura cognationis* nel caso di *restitutio* globale si era nel frattempo consolidato. Tale ipotesi pare altresì avvalorata dalla precedente opinione di A. PALMA, *Humanior interpretatio*, cit., 87 s., il quale, oltre a ritenere che la soluzione di Paolo facesse perno su una *communis opinio*, ha osservato che essa «è ritenuta più conforme all'umanità, in nome di quel *favor* che ispira Paolo nella valutazione dei rapporti familiari».

⁴¹ F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 100.

⁴² M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 480 s., la cui opinione è descritta anche *supra* nt. 40.

⁴³ Come osservato da V. NERI, *I marginali*, cit., 483, e F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 100.

⁴⁴ Specifica ipotesi da cui pare potersi dedurre che, in assenza di *restitutio*, i *iura cognationis* in capo alla *mulier* non vi sarebbero stati: soltanto dal provvedimento restitutorio sarebbe dunque derivata, per usare le parole di V. NERI, *I marginali*, cit., 483, «una preoccupazione di *humanitas*» che induceva a restituire alla donna «i suoi diritti di madre».

⁴⁵ Così, U. ZILLETI, *In tema*, cit, 53, ad avviso del quale la condanna *ad tempus* dell'*opus metalli* sarebbe stata irrogata nel periodo postadrianeo «preferibilmente» nei confronti delle donne, nonché V. NERI, *I*

Che nel medesimo periodo fosse possibile condannare le donne a svolgere in miniera attività più leggere rispetto all'attività estrattiva vera e propria sembra infatti attestato da

D. 48.19.8.8 (Ulp. 9 *de off. proc.*): *In ministerium metallicorum feminae in perpetuum vel ad tempus damnari solent. simili modo et in salinas. et si quidem in perpetuum fuerint damnatae, quasi servae poenae constituuntur: si vero ad tempus damnantur, retinent civitatem.*

La soluzione esposta da Ulpiano nel nono libro *de officio proconsulis*, sospettata in passato in alcune sue parti,⁴⁶ ma considerata genuina dalla dottrina più recente,⁴⁷ si apre chiarendo che le donne venivano solitamente condannate *in ministerium metallicorum in perpetuum o ad tempus*, per poi affermare che lo stesso regime si sarebbe applicato nel caso di una loro condanna *in salinas*. Precisa quindi che nel caso di condanna *in perpetuum*, le *feminae* sarebbero state *quasi servae poenae*,⁴⁸ mentre, se condannate *ad tempus*, avrebbero mantenuto la cittadinanza, il che induce a presumere che avrebbero mantenuto anche la libertà.

marginali, cit., 483, il quale osserva che la scelta della della modalità della *poena metalli* sarebbe spettata al *iudex* «che poteva tenere conto della inadeguatezza femminile alla pesantezza del lavoro estrattivo, ma non aveva alcun obbligo di farlo». Così anche F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 96, che ritiene particolarmente significativo, al proposito, il frammento conservato in D. 48.19.8.8 (Ulp. 9 *de off. proc.*), sul quale ci soffermeremo a breve, e A. McCLINTOCK, *Servi*, cit., 72, che ha ritenuto che la *damnatio in ministerium metallicorum* fosse probabilmente il tipo di pena inflitto alle donne.

⁴⁶ Il frammento è stato ritenuto interpolato da U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 381; ID., *La condizione*, cit., 74 ss., con particolare riferimento alla parte finale *si...civitatem*, in quanto la prospettazione del problema della perdita della cittadinanza per la *damnata* non sarebbe stata del tutto consona al modo di ragionare del giurista severiano. Nell'ordine di idee di Ulpiano, infatti, sarebbe stata chiara la distinzione tra pena capitale, che avrebbe comportato la perdita della cittadinanza, e condanne *extra ordinem*, da cui conseguiva la *servitus poenae* e, quindi, la perdita della libertà. L'ultimo segmento del testo a noi giunto deriverebbe dunque dalla sovrapposizione tra gli effetti della pena capitale e quelli della *servitus poenae*, sovrapposizione che, ad avviso dell'Autore, non sarebbe stata prospettata dal giurista ma dai Compilatori giustiniani. Più cauti, ma comunque a favore dell'origine compilatoria di parte dell'ultimo segmento del testo, A. DELL'ORO, *I libri*, cit., 194, nt. 356, e U. ZILLETI, *In tema*, cit., 52 e nt. 61: a loro modo di vedere il testo del giurista avrebbe originariamente contenuto il lemma *libertatem* in luogo di *civitatem*.

⁴⁷ Paiono considerare il testo genuino V. NERI, *I marginali*, cit., 483; F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 51 s. e 101; A. McCLINTOCK, *Servi*, cit., 73, e M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 484 s.

⁴⁸ Il significato dell'espressione *quasi servae poenae* appare abbastanza problematico: per F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 50 s., presupporrebbe comunque che la condanna *in ministerium metallicorum*, se *in perpetuum*, avrebbe determinato la *servitus poenae* del condannato, come risulta anche da D. 48.19.36 (Herm. 1 *iuris epit.*): *In metallum, sed et in ministerium metallicorum damnati servi efficiuntur, sed poenae*, in cui però Ermogeniano appare più deciso di Ulpiano, che mitiga invece la sua affermazione «con il ricorso all'avverbio 'quasi' e considerando necessaria una condanna 'in perpetuum'». Ad avviso del Salerno, pertanto, l'elemento comune dei gradi della *poena metalli* risiederebbe nell'effetto della condanna sul *damnatus*, dato che, in caso di condanna perpetua, sarebbe diventato *servus poenae* sia nel caso di condanna *ad metalla* che in quelli delle più leggere condanne in *opus metalli* o *in ministerium metallicorum*. D'altro canto, però, tra gli effetti dei *gradus* di condanna sembra potersi ravvisare un'importante differenza, sottolineata già da V. NERI, *I marginali*, cit., 483, nel caso in cui la condanna *in ministerium metallicorum* fosse stata *ad tempus*, perché il condannato avrebbe conservato i diritti civili, mentre nell'ipotesi di condanna *ad tempus in opus metalli* o *in metallum* avrebbe conservato soltanto la libertà. In ragione di tale differenza, il Salerno, op. cit., 53, ha quindi concluso che, a ben riflettere, lo *status* del condannato *ad metalla* era forse determinato più dalla durata della condanna, che dal *gradus* della stessa.

L'incipit del frammento (*in ministerium...solent*), che a noi interessa in particolar modo, pare anch'esso presentare, per quanto sotto un profilo diverso da quello visto poc'anzi, una notevole differenza rispetto a quanto affermato da Callistrato in D. 48.19.28.6 – cioè che, in base al rescritto di Adriano, nessuno avrebbe dovuto subire una condanna temporanea *in opus metalli* –, dal momento che sembra presupporre l'esistenza della prassi,⁴⁹ o comunque della tendenza consolidata, di applicare alle donne la condanna *in ministerium metallicorum*, tanto in maniera definitiva che *ad tempus*. Ciò induce a pensare che, all'epoca di Ulpiano, il rescritto di Adriano menzionato da Callistrato fosse stato superato dalla prassi giudiziaria, anche perché già lo stesso Callistrato ammetteva comunque la possibilità di condannare le *mulieres in opus metalli ad tempus*,⁵⁰ sebbene, in base a tale considerazione, non si possa arrivare a ritenere che la condanna *in ministerium metallicorum* fosse riservata alle donne.⁵¹

Di rilievo, in relazione all'approfondimento che andiamo conducendo, appare infine la testimonianza di

C. 9.47.9 (Imp. Alexander A. Demetriano): *Si matrem tuam decurionis filiam fuisse probatum fuerit, apparebit eam non oportuisse in ministerium metallicorum nec in opus metalli dari.*

Il rescritto emesso dalla cancelleria di Alessandro Severo,⁵² probabilmente in risposta ad un quesito posto da Demetriano con riguardo alla madre, giunge a considerare non opportuna la condanna di quest'ultima *in ministerium metallicorum nec in opus metalli*, in quanto figlia di un decurione. Tale soluzione, che sembra presupporre che alla donna si potessero applicare le gradazioni meno pesanti della *poena metalli*, dato che concentra l'attenzione proprio su tale possibilità (*in ministerium metallicorum nec in opus metalli*), si mostra imperniata sulla circostanza che la *mulier* fosse figlia di un decurione, circostanza che induce la cancelleria a non irrogare nei suoi confronti né la condanna ai servizi alle miniere né quella ai lavori accessori in miniera.⁵³ Di conseguenza, la soluzione proveniente dalla cancelleria di Alessandro Severo pare fornire un'ulteriore informazione rispetto a quanto affermato da Ulpiano nel frammento che abbiamo appena visto: essa infatti, nel decidere se infliggere la pena, ed eventualmente quale *gradus* questa dovesse avere, mostra di considerare rilevante

⁴⁹ Dall'utilizzo del verbo *solent* da parte del giurista V. NERI, *I marginali*, cit., 483, deduce l'esistenza di una consuetudine; per F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 97, poi, la circostanza che si fosse soliti irrogare la condanna *in ministerium metallicorum* implicherebbe, soprattutto se letta in relazione al rescritto conservato in C. 9.47.9 (e, in particolare, alla formulazione della frase *apparebit...oportuisse* in esso utilizzata), che «nella prassi delle corti giudicanti, avrebbe potuto farsi strada, senza mai giungere a principio codificato, la considerazione della condizione femminile».

⁵⁰ Cfr. *supra* § 2.

⁵¹ È rimasta infatti isolata in dottrina, se non per la condivisione da parte di A. LOVATO, *Il carcere*, cit, 141, la posizione di MILLAR, *Condemnation*, cit., 139, il quale aveva sostenuto che la condanna *in ministerium metallicorum* venisse inflitta soltanto alle donne.

⁵² Sulla datazione del rescritto cfr. T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers², With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts*, Oxford 1994, 132 nt. 801, che la colloca nel 224 d.C., per la precisione «before 24 Aug 224».

⁵³ Così F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 98 ss.; V. NERI, *I marginali*, cit., 482; M.V. SANNA, *Mulieres*, cit., 12, nt. 34.

anche l'elevato *status* sociale della donna, tanto che, in virtù di quest'ultimo, si orienta nel senso di non infliggerle neanche i *gradus* più leggeri della condanna *ad metalla*.⁵⁴

Se passiamo ora a fare il punto su quanto è emerso, ai fini dell'indagine intrapresa, dalla breve ricognizione prospettata, possiamo porre in evidenza che le fonti fin qui passate in rassegna paiono mostrare che, durante il principato, alle donne potesse essere irrogata, *pro modo sexus*, una condanna di carattere più lieve tra quelle previste nell'ambito della *damnatio ad metalla*,⁵⁵ ma che tale possibilità rientrasse nel quadro della più ampia discrezionalità del giudice, che si affermò nell'ambito della repressione *extra ordinem*, di tenere conto, nella determinazione della pena, delle caratteristiche personali del condannato.

A ben riflettere, inoltre, l'impiego delle donne in attività meno pericolose come quelle che paiono caratterizzare le condanne *in opus metalli* e *in ministerium metallicorum* potrebbe connettersi anche con la circostanza che queste, per le loro caratteristiche fisiche, non sarebbero state in grado di assicurare alle miniere adeguata produttività, qualora fossero state impiegate in attività così pesanti da comprometterne l'integrità fisica. Il che induce a ritenere plausibile, in ultima analisi, che l'irrogazione della *poena metalli* potesse calibrarsi nel modo appena descritto, non soltanto in ragione di una particolare attenzione nei confronti delle condannate di sesso femminile, che poteva probabilmente assumere rilievo insieme ad altre qualità del reo, ma soprattutto allo scopo di consentire che le donne fornissero all'attività estrattiva un apporto adeguato alle loro caratteristiche fisiche, in modo che la suddetta attività, essenziale per gli interessi imperiali, venisse svolta senza intralci e nella maniera che ne avrebbe consentito la maggiore produttività.

3. Confronto tra C. 11.7(6).7 e CTh. 10.19.15. Se quanto è emerso finora ci porta a tenere in considerazione che le donne, nel periodo del principato, laddove condannate *ad metalla*, avrebbero potuto subire, in ragione del sesso, le più tenui condanne *in opus metalli* o *in ministerium metallicorum*, anche temporanee, ed essere perciò adibite a svolgere lavori di servizio ed accessori nei confronti di coloro che svolgevano l'attività estrattiva vera e pro-

⁵⁴ Ad avviso di F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 98 s., il rescritto sarebbe, al tempo stesso, conservatore ed innovatore. Conservatore perché espressione della tendenza, in atto già dal II secolo d.C., a dare rilevanza, nel sistema delle pene, così come in altri settori della vita pubblica, ai privilegi collegati ai requisiti censitari dei soggetti coinvolti, anche se in epoca severiana la distinzione tra *honestiores* e *humiliores* non era probabilmente definita in maniera netta. Per altro verso, poi, potrebbe considerarsi un intervento innovatore perché avrebbe combinato la rilevanza dell'appartenenza sociale con quella della condizione femminile, sebbene, come parrebbe risultare dalle fonti qui esaminate, le due peculiarità del rescritto individuate dall'Autore, possano essere entrambe ricondotte allo stesso fenomeno, ossia alla più attenta considerazione da parte del giudice di quelle che erano le caratteristiche personali del condannato.

⁵⁵ In questo senso, in particolare, le conclusioni di F. SALERNO, «*Ad metalla*», cit., 98 ss., in relazione alle quali rileva altresì segnalare, come evidenziato da F. BOTTA, Rec. a F. SALERNO, «*Ad metalla*». *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli 2003, in *Iura* 2003 [pubbl. 2006], 295 ss., in part. 300, che il consolidarsi della suddetta discrezionalità in capo al giudice induce a considerare tendenzialmente superato il contenuto del rescritto di Adriano riportato in D. 48.19.28.6. L'ipotizzata "regola" adrianea della perpetuità della *poena metalli*, infatti, mal si concilierebbe anche con quanto affermato in D. 48.19.23 (Mod. 8 *reg.*), riportato *supra* nt. 33, e nella costituzione di Costantino conservata in CTh. 1.5.3, con cui l'Imperatore impose una condanna *in metallum* di durata biennale per chi, di condizione umilissima, si fosse reso *inprobis oppugnator* di una sentenza, determinando così «la divaricazione tra perpetuità e *poena metalli*».

pria, non possiamo esimerci dal constatare che il riferimento alle *metallariae* presente in C. 11.7(6).7 è apparso, sin da una prima analisi, volto a perseguire uno scopo diverso.⁵⁶ Esso, infatti, è sembrato finalizzato a porre le minatrici sullo stesso piano dei minatori, in modo che fosse assicurato loro lo stesso trattamento giuridico di questi ultimi.⁵⁷

Come già anticipato, per comprendere le ragioni della disciplina elaborata dai Compilatori giustiniane ed inserita in C. 11.7(6).7, con particolare riferimento alla menzione delle *metallariae*, vale la pena di confrontare quest'ultima con la costituzione che viene considerata il suo principale⁵⁸ antecedente all'interno del *Codex Theodosianus*. Prima di procedere

⁵⁶ Cfr. *supra* § 1.

⁵⁷ Inoltre, per C. DUPONT, *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les peines*, Lille 1955, 30 ss., in part. 31, la condizione femminile avrebbe perso totalmente rilievo, in ordine alla decisione del *gradus* della *damnatio ad metalla*, in epoca costantiniana, alla luce del contenuto della nota costituzione di Costantino conservata in CTh. 12.1.6 (che dovrebbe essere datata 319 d.C. in base alla *scriptio* a noi giunta, ma è stata ritenuta del 318 da O. SEECK, *Regesten*, cit., 166) ed inserita, con alcune modifiche, anche in C. 5.5.3, di cui si riporta qui di seguito la parte rilevante ai fini della presente indagine. CTh. 12.1.6 (319 Iul. 1) (Imp. Constantinus A. Patroclo): *Nulla praeditos dignitate ad sordida descendere conubia servularum etsi videtur indignum, minime tamen legibus prohibetur; sed neque conubium cum personis potest esse servilibus et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur. Praecipimus itaque, ne decuriones in gremia potentissimarum domorum libidine ducente confugiant. Si enim decurio clam actoribus atque procuratoribus nescientibus alienae fuerit servae coniunctus, et mulierem in metallum trudi per sententiam iudicis iubemus et ipsum decurionem in insulam deportari [...].* Dat. kal. Iul. Aquil(e)ae Constantino A. V et Licinio Conss. Come sottolineato dal medesimo Dupont, in ID., *La Réglementation Économique dans les Constitutions de Constantin*, Lille 1963, 16 ss., in part. 18, Costantino, dopo avere sancito che l'unione matrimoniale tra gli uomini liberi *nulla dignitate praediti* e le schiave avrebbe dato luogo a *contubernium* e non a *conubium*, avrebbe creato una «infractio nouvelle», punendo l'unione tra un decurione e una schiava altrui, in particolare laddove il padrone di costei fosse stato un *potentior*, come precisato da P. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I: Il IV secolo. Prima parte*, in *Iura* 29, 1978, 17 ss., in part. 27 s., a cui si rimanda anche per ulteriori ragguagli bibliografici. Sotto il profilo che a noi interessa, la costituzione dispone poi che alla schiava che avesse contratto un'unione di tal fatta avrebbe dovuto applicarsi la condanna *in metallum* (*et mulierem in metallum trudi per sententiam iudicis iubemus*): tale disposizione sarebbe quindi testimonianza, ad avviso di C. DUPONT, *Le Droit*, cit., 31, che, da Costantino in poi, «le sexe du condamné est sans importance. La femme comme l'homme est exposée au *metallum*». Tuttavia, l'illustre Autore non manca di rilevare, nella trattazione successiva, che, in base a quanto disposto in CTh. 1.5.3, CTh. 4.8.8 e C. 6.1.3, il medesimo Costantino avrebbe invece mostrato, nell'infliggere la *damnatio ad metalla*, notevole attenzione alle condizioni sociali e personali dei condannati. Sul punto, rilevano inoltre le considerazioni di V. NERI, *I marginali*, cit., 483, ad avviso del quale la soluzione costantiniana sarebbe un caso isolato che non proverebbe che i gradi della condanna delle donne *in opus metalli* o *in ministerium metallicorum* non fossero più applicabili, ma soltanto che il giudice poteva decidere di irrogare le suddette condanne meno gravose nei confronti delle donne, ma non era obbligato in tal senso. Se quanto osservato dal Neri appare in effetti condivisibile, sulla questione paiono altresì rilevanti le osservazioni di F. SALERNO, *Ad metalla*, cit., 101, dal momento che l'ipotesi formulata dal Dupont non tiene forse in adeguata considerazione la circostanza che la *lex* di Costantino si riferisca ad una schiava e non una donna libera: tale dato, infatti, se letto alla luce del fatto che probabilmente, anche in epoca severiana, il problema di applicare i *gradus* più leggeri nei confronti delle *damnatae* si pose in relazione alle donne libere, induce a non poter escludere che una discrezionalità del genere in capo al giudice abbia continuato a sussistere anche dopo la costituzione conservata in CTh. 12.1.6.

⁵⁸ Insieme al breve segmento ripreso da CTh. 10.19.5, riguardante i *metallarii* che si erano nascosti nei possedimenti imperiali (*quos...retineant*), indicato in precedenza. Sul contenuto di tale costituzione cfr. *supra* § 1, ntt. 11, 12 e 13.

alla lettura del suddetto provvedimento, conservato in CTh. 10.19.15, rileva tenere a mente qualche dato di ordine sistematico ad esso relativo che consente di cogliere affinità e differenze rispetto alla logica che pare essere alla base dell'inserzione, avvenuta a circa un secolo di distanza, di C. 11.7(6).7 nel *Codex repetitae praelectionis*.

Entrambe le versioni del provvedimento emesso dalla cancelleria di Teodosio II risultano infatti *leges* finali dei rispettivi titoli, *de metallis et metallariis* (CTh. 10.19) del Codice Teodosiano e *de metallariis et metallis et procuratoribus metallorum* (C. 11.7(6)) del Codice giustiniano: rappresentano non solo le ultime norme sotto il profilo cronologico dei rispettivi titoli, ma anche le *leges* di chiusura della disciplina sulle miniere in essi contenuta. Esse, dunque, paiono destinate a fissare per il futuro le disposizioni da applicare ai *metallarii*, in modo da vincolarli perpetuamente al proprio mestiere ed ai luoghi in cui esso si svolgeva e fronteggiare nel contempo il problema delle loro fughe dai suddetti luoghi.⁵⁹

Tuttavia, mentre il regime conservato in CTh. 10.19.15 si pone a conclusione di un titolo che conserva un gruppo abbastanza nutrito di costituzioni che riguardano direttamente o indirettamente i *metallarii*, nel titolo dedicato alle miniere del *Codex repetitae praelectionis* la costituzione contenuta in C. 11.7(6).7 risulta essere l'unica dedicata alla condizione dei *metallarii*.⁶⁰ Ciò consente quindi di presumere che i Compilatori giustiniani, nel selezionare le costituzioni del titolo *de metallis et metallariis* del *Codex Theodosianus* da inserire nel Codice che andavano elaborando, abbiano ritenuto opportuno, con riguardo al regime concernente i *metallarii*, attingere precipuamente dalla normazione contenuta in CTh. 10.19.15 o dalla versione di essa probabilmente già inserita nel primo Codice giustiniano,⁶¹ in quanto tale normazione aveva una rilevanza preminente rispetto alle altre, quale punto di arrivo della legislazione anteriore.

Fatte queste osservazioni di carattere sistematico, per proseguire nell'indagine intrapresa, non resta che leggere il testo di

CTh. 10.19.15pr. (424 Iul. 11) (Imp. Theod(osius) A. Maximino Com(iti) S(acrarum) L(argitionum)): *Metallarii, qui ea regione deserta, ex qua videntur oriundi, ad externa migrarunt, indubitanter ad propriae originis stirpem laremque revocentur. Eorum autem earumque progenies, qui ex domibus privatorum eligere maluerunt consortia nuptiarum, aequa inter fiscum meum et parentes suos lance dividatur, ita ut, qui singulorum tantummodo filiorum probabuntur esse genitores, ex integro unicus fisco affectibus cedant: in posterum cunctis metallariorum conditionem necessario secuturis, quicumque ex ipsis et ex quocumque fuerint latere procreati. 1. Qui vero metallica loca praedictae obnoxia functioni emisse perhibentur, isdem procul dubio, quae auctores eorum implere consueverant, muniis subiacebunt. Nam de his, qui ad census annonarios transierunt, observandum est, ut illi, qui ante quinquennium tantummodo nexibus privatorum videntur*

⁵⁹ La circostanza che, dopo circa un secolo dall'inclusione di CTh. 10.19.15 nel *Codex Theodosianus*, i Compilatori giustiniani abbiano inserito il suddetto provvedimento in C. 11.7(6).7 – seppur rielaborandolo ed integrandolo, come abbiamo visto *supra* § 1 e nt. 11, 12 e 13, con il disposto di CTh. 10.19.5 – induce infatti a presumere che il problema della fuga dei *metallarii* dalle regioni di origine non fosse ancora del tutto risolto nella prima metà del VI secolo d.C.

⁶⁰ Per ulteriori ragguagli di carattere generale sui titoli CTh. 10.19 e C. 11.7(6), cfr. *supra* nt. 17.

⁶¹ Al proposito, cfr. *supra* § 1 in fine.

impliciti, sine dubio ad originem propriam redire cogantur, ex aequo cum publicis fundis eorum subole dividenda et unico filio metallariorum origini vindicando, omni tamen ceteris in futurum huiusmodi licentia arte praeclusa. Quod si quis postea illud quod nunc prohibetur fecerit, sciatur nullum exinde praeiudicium fisco esse generandum, etiamsi is, quem metallicum esse constabit, privatis censibus suum nomen indiderit. Dat. V id. Iul. Constantinop(oli) Victore V. C. Cons.

La versione della costituzione emessa l'11 luglio 424 dalla cancelleria di Teodosio II conservata in CTh. 10.19.15pr. si apre con una disposizione (*metallarii...revocentur*) che coincide in larga misura con quella di apertura C. 11.7(6).7, dal momento che prescrive che i *metallarii*⁶² che abbandonarono⁶³ la regione di origine avrebbero dovuto *indubitanter*⁶⁴ esservi ricondotti.⁶⁵ Essa però non contiene, a differenza del testo pervenuto in C. 11.7(6).7, alcun riferimento alle *metallariae*, né all'impossibilità di applicare una *temporis praescriptio* in favore dei *metallarii* e delle *metallariae* fuggiti dalla regione d'origine. Si può inoltre notare che in CTh. 10.19.15pr. non vi è alcuna espressa indicazione in ordine all'obbligo di costoro di rientrare nella regione di origine insieme alla loro prole, mentre C. 11.7(6).7, come abbiamo già visto, contiene la specificazione *una cum sua subole revocentur*. Ebbene, alla luce del prosieguo del testo di CTh. 10.19.15pr., ciò pare derivare alla circostanza che le disposizioni iniziali in esso contenute fossero focalizzate a risolvere, dapprima in via transitoria, il problema dei figli nati dalle unioni in cui un solo soggetto fosse metallario.⁶⁶

Il testo trådito in CTh. 10.19.15pr. prosegue infatti con un'articolata disamina, di cui non è rimasta traccia nella versione giustiniana contenuta in C. 11.7(6).7, relativa ai figli nati dalle unioni tra *metallarii* e soggetti non appartenenti alla medesima condizione. Il segmento del provvedimento dedicato ai figli nati da tali unioni miste si apre con l'indicazione *eorum autem earumque progenies*, che appare significativa ai nostri fini, in quanto consente di comprendere che, nelle intenzioni dei Compilatori teodosiani, la disposizione avrebbe riguardato sia i figli

⁶² I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 531, precisa che questi erano probabilmente «*metallarii seu metallici publicorum, seu fiscalium metallorum*», come pare confermato anche dal prosieguo di CTh. 10.19.15pr., in cui i figli nati dalle unioni miste che sarebbero stati necessariamente *metallarii* vengono definiti figli spettanti al fisco (*aequa inter fiscum meum et parentes suos lance dividatur, ita ut, qui singulorum tantummodo filiorum probabuntur esse genitores, ex integro unicis fisco affectibus cedant...*).

⁶³ Si può notare l'utilizzo, in CTh. 10.19.15, del perfetto indicativo in forma contratta *migrarunt*, mentre in C. 11.7(6).7 troviamo il medesimo verbo coniugato al perfetto congiuntivo (*migraverint*), presumibilmente in seguito alla modifica operata in tal senso dai Compilatori giustiniani.

⁶⁴ Stando all'opinione di T. HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS 103, 1986, 133 ss., in part. 180 e nt. 102, l'inserzione dell'avverbio *indubitanter* nel testo di CTh. 10.19.15pr., conservato anche dai Compilatori giustiniani in C. 11.7(6).7, sarebbe da ricondursi, così come in CTh. 11.1.33, ad un intervento di Sallustio, «a powerful figure», *quaestor* negli anni 423 e 424 d.C.

⁶⁵ Ciò pare implicare, come osservato *supra* § 1 e nt. 8, anche il ritorno alla condizione di origine.

⁶⁶ Dal regime destinato a cristallizzarsi nel tempo nei confronti dei figli di tali unioni, su cui ci soffermeremo a breve, emerge inoltre che questi sarebbero stati comunque tutti *metallarii*: ciò permette di dedurre che i Compilatori giustiniani abbiano inserito la precisazione *una cum sua subole revocentur*, in C. 11.7(6).7, al fine di predisporre un testo normativo il più possibile chiaro sul punto, facendo quindi riferimento al regime cristallizzato nel frattempo nei confronti degli stessi, il quale, dato che stabiliva che anche i figli delle unioni miste sarebbero stati tutti *metallarii*, faceva perno sulla regola per cui comunque i figli dei *metallarii* sarebbero stati *metallarii*.

dei *metallarii* sia quelli delle *metallariae* che si fossero uniti con soggetti non *metallarii*. Tale precisazione potrebbe altresì ricollegarsi alla consapevolezza dei Compilatori teodosiani della complessità della disciplina elaborata con riguardo ai figli, complessità che avrebbe potuto favorire interpretazioni elusive della stessa, quali, ad esempio, la pretesa di applicare il regime per i figli nati dalle unioni miste soltanto a quelli nati da *metallarii* uomini.⁶⁷

Il che potrebbe inoltre indurre ad ipotizzare che, nella logica dei Compilatori teodosiani, anche la precedente disciplina tratteggiata in CTh. 10.19.15pr. dovesse applicarsi tanto ai *metallarii* che alle *metallariae*, ma che la minore complessità dell'enunciato normativo non avesse richiesto un chiarimento sul punto. La suddetta ipotesi, per quanto congetturale, potrebbe forse trarre conforto dalla circostanza che in tutte le altre costituzioni del titolo CTh. 10.19 del Codice Teodosiano direttamente riferite ai *metallarii* non compaia alcun riferimento alle *metallariae*,⁶⁸ come se le cancellerie imperiali da cui le medesime costituzioni erano state emesse o i Compilatori teodosiani, qualora ne avessero modificato il testo in tal senso,⁶⁹ ne avessero presupposto l'applicabilità alle *metallariae*.

La prosecuzione della *lex* conservata in CTh. 10.19.15pr. presenta infatti un testo di non facile comprensione, anzitutto per il modo in cui è redatto: da esso pare si possa evincere in primo luogo che i figli di quei *metallarii* e di quelle *metallariae* che avessero contratto *consortia nuptiarum*⁷⁰ con soggetti privati (*ex domibus privatorum*), sarebbero spettati in parti uguali al fisco ed ai loro genitori (*aequa inter fiscum meum et parentes suos lance dividatur*)⁷¹

⁶⁷ Ad esempio, si sarebbe potuta sostenere, al riguardo, l'applicabilità della regola *matrem sequatur agnatio*, su cui *infra* nt. 75, anche se presumibilmente già superata, tanto che, poco oltre, nel tratteggiare la disciplina destinata ad operare *in posterum*, la *lex* precisa che i figli *ex quocumque fuerint latere procreati* sarebbero stati *metallarii*.

⁶⁸ Si tratta di *leges* che riportano direttamente il lemma *metallarii* o che usano espressioni sinonimiche per individuare questi ultimi: oltre a CTh. 10.19.5, riportata *supra* nt. 11, si possono rammentare CTh. 10.19.6 (369 Iun. 4) (Imppp. Val(entinianus), Valens et Gr(ati)anus AAA. ad Probum P(raefectum) P(raetori)o): *Si qua navis metallarium... pro singulis hominibus [...]*; CTh. 10.19.7 (370? 373? Mart. 19) (Idem AAA. ad Probum P(raefectum) P(raetori)o): *... eos, qui ibidem auri metallum vago errore sectantur... sed ut singulos potius regredi ad solum genitale compellant... qui latebram huiusmodi hominibus post haec interdicta praebuerit*; CTh. 10.19.9 (378 Aug. 15) (Imppp. Valens, Gr(ati)anus et Val(entinianus) ad Vindicianum V(irum) C(larissimum) Vic(ari)um): *... metallarios praecipimus admoneri... ita ut, si aurileguli transfretare temptassent, a cui devono aggiungersi CTh. 10.19.3 e 12, riportate *supra* nt. 18.*

⁶⁹ Ciò risulta però difficile da verificare, dal momento che le costituzioni del titolo CTh. 10.19, pervenute attraverso il *Codex Vaticanus Reginae* 886 e – senza variazioni di rilievo – dai cd. ‘frammenti Corsiniani’ del *Codex Theodosianus*, editi da M. CARVALE, *Frammenti del Codex Theodosianus conservati presso la Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e presso lo Staatsarchiv di Zurigo*, in *Studi in onore di M. Talamanca*, 1, Napoli 2001, 433 ss., non risultano riportate in altre fonti coeve o successive alla loro emanazione. Sul punto, cfr. J.M. COMA FORT, *Codex Theodosianus: historia de un texto*, Madrid 2014, 66 ss.

⁷⁰ Come posto in evidenza da G. DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in BIDR 90, 1987, 389 ss., in part. 409 e nt. 68, e ID., *La 'terminologia matrimoniale' di Costanzo II. Uso e adattamento politico*, in LABEO 42, 1996, 254 ss., in part. 257 e nt. 17, 259 e nt. 21, il lemma *consortium* non avrebbe il significato tecnico di matrimonio, così come in altri contesti della normazione teodosiana – indicati dall'Autore alla nt. 64 del primo scritto e alla nt. 17 del secondo –, ma sarebbe utilizzato nel senso generico di unione.

⁷¹ Così si orienta anche D.V. PIACENTE, *Sul titolo*, cit., 177 e nt. 125, ad avviso del quale «l'espressione *lance dividatur* indica proprio l'esatta divisione con la lancia, come era in uso presso i Romani di epoca arcaica».

e che, di conseguenza, il figlio spettante al fisco sarebbe obbligatoriamente stato *metallarius*, mentre quello spettante ai *parentes* sarebbe stato libero dal vincolo. Viene poi stabilito (*ita ut, qui...genitores*), con riguardo ai *genitores* che si trovassero nella situazione in precedenza indicata – il che rende presumibile che la cancelleria alludesse sia agli uomini sia alle donne –,⁷² che, qualora avessero avuto un solo figlio, avrebbero dovuto cederlo al fisco: di conseguenza, questo sarebbe stato *metallarius* e non libero dal vincolo.

La norma precisa infine che, *in posterum*, cioè dopo l'entrata in vigore della costituzione, tutti i figli dei *metallarii* (*ex ipsis*) sarebbero stati necessariamente *metallarii*, anche se nati *ex quocumque latere*, cioè, verosimilmente, da padre o madre *metallarii* e un soggetto non metallario.⁷³ La circostanza che questa parte della *lex* disponga per il futuro sembra fare emergere che il suddetto regime fosse destinato a cristallizzarsi nel tempo e che la regola enunciata in precedenza, per cui soltanto un figlio ogni due, se nato da unioni miste, sarebbe stato metallario, fosse una disposizione transitoria. Ciò avrebbe forse indotto i Compilatori giustinianeî ad espungerla, a circa un secolo di distanza, dal testo di C. 11.7(6).7 e ad espungere anche, perché ormai consolidatasi nel tempo, la precisazione in base alla quale tutti i figli dei *metallarii* e delle unioni miste sarebbero stati *metallarii*.⁷⁴

Ad ogni modo, il regime destinato ad operare *in posterum*, secondo il disposto di CTh. 10.19.15, sembra imporre un vincolo talmente stringente nei confronti dei discendenti dei *metallarii* o di coloro che avessero soltanto il padre o la madre *metallarii* da avere indotto il Täckholm⁷⁵ a sostenere che i *metallarii* si trovassero, in buona sostanza, in una condizione

⁷² Ciò pare dovuto al fatto che fosse stata già chiarita in precedenza l'intenzione di applicare la disposizione sia ai *metallarii* sia alle *metallariae*.

⁷³ L'indicazione *ex quocumque latere* sembra infatti potersi intendere come riferita sia al lato paterno sia al lato materno.

⁷⁴ Così, L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, Parte generale, Cortona 1933, 199 e nt. 2, 271 e nt. 2, il quale annovera l'omissione in C. 11.7(6).7 della lunga parte di testo da *eorum autem a artem praeclusa* contenuta in CTh. 10.19.15 alla circostanza che si trattasse di disposizioni dettate *in praeteritum*: la suddetta omissione sarebbe da annoverare tra quei casi in cui, nel *Codex repetitae praelectionis*, «talvolta accade che l'opportunità di riprodurre l'originale in forma più breve si combini con quella di eliminarvi le notizie storiche». In tal senso, più di recente, anche D.V. PIACENTE, *Sul titolo*, cit., 177.

⁷⁵ Ad avviso di U. TÄCKHOLM, *Studien*, cit., 155 s., ciò deriverebbe dalla circostanza che mentre i figli dei *metallarii* sarebbero stati soggetti al suddetto vincolo, secondo il regime definitivo fissato da CTh. 10.19.15pr., quantunque nati da unioni miste, la medesima conseguenza non si sarebbe necessariamente verificata per i figli degli altri collegiati, in base al contenuto della *lex* conservata in CTh. 14.7.1 [=Brev.14.1.1] (397 Mai. 24) (Imp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. Graccho Cons(ulari) Campaniae): *De retrahendis collegiis vel collegiatis iudices competentes dabunt operam, ut ad proprias civitates eos, qui longius abierunt, retrahi iubeant cum omnibus, quae eorum erunt, ne desiderio rerum suarum loco originario non valeant adineri. De quorum agnatione haec forma servabitur, ut, ubi non est aequale coniugium, matrem sequatur agnatio, ubi vero iustum erit, patri cedat ingenua successio*. Dat. VIII kalend. Iun. Med(iolano) Caesario et Att(ico) Cons. Interpretatio: *Collegiati, si de civitatibus suis forte discesserint, ad civitatis suae officia cum rebus suis vel ad loca, unde discesserunt, revocentur: de quorum filiis haec servanda condicio est, ut, si de colona vel ancilla nascuntur, matrem sequatur agnatio; si vero de ingenua et collegiato, collegiati nascuntur*. Tale costituzione, alla luce della lettura di A.J.B. SIRKS, *Sulpicius Severus' letter to Salvius*, in BIDR 85, 1982, 143 ss., in part. 163 e nt. 64, a cui si rinvia per ulteriore bibliografia, dopo avere stabilito che i collegiati, allontanatisi dalle loro *civitates*, avrebbero dovuto rientrarvi con tutti i loro beni, avrebbe chiarito che i figli di questi, se nati

giuridica peggiore di quella degli altri corporati e collegiati, condizione che indurrebbe a non ricomprenderli tra questi ultimi, ma a considerarli «eine besondere Arbeiterkategorie», più vicina a quella dei coloni agricoli. Al proposito però, per quanto certi aspetti della disciplina appena emersa con riguardo ai *metallarii* appaiano in effetti accomunabili ad alcune disposizioni riguardanti il colonato,⁷⁶ deve parimenti rammentarsi che le soluzioni adottate

da un'unione tra un collegiato ed un'ancilla o *colona originalis*, poiché *non est aequale coniugium*, avrebbero seguito la condizione giuridica della madre (*matrem sequatur agnatio*), mentre, nel caso contrario, quella del padre. Pertanto, nel caso in cui la madre non fosse una collegiata, ma fosse una *colona vel ancilla*, i figli sarebbero risultati estranei al collegio. Tuttavia, lo stesso U. TÄCKHOLM, *op. cit.*, 156, riconosce che tale regime andò peggiorando, in virtù dell'emanazione nel 400 d.C., ancora nella parte occidentale nell'impero, delle disposizioni conservate in CTh. 12.19.1 (400 Iun. 29) (Imppp. Arc(adius) et Hon(orius) AA. Vincentio P(raefecto) P(raetorio) Gall(iarum)): *Destitutae ministeriis civitates splendorem, quo pridem nituerant, amiserunt: plurimi siquidem collegiati cultum urbium deserentes agrestem vitam secuti in secreta sese et devia contulerunt. Sed talia ingenia huiusmodi auctoritate destruimus, ut, ubicumque terrarum repperiti fuerint, ad officia sua sine ullius nisu exceptionis revocentur. De eorum vero filiis, qui tamen intra hos proxime quadraginta annos docebuntur fuisse suscepti, haec forma servabitur, ut inter civitatem et eos, quorum inquilinas vel colonas vel ancillas duxerint, dividantur, ita ut in ulteriorem gradum missa successio nullam calumniam perhorrescat*. Et cetera. Dat. III kal. Iul. Med(iolano) Stilichone et Aureliano VV. CC. Conss. La seconda parte di tale costituzione (*de eorum...perhorrescat*), esaminata incidentalmente da A.J.B. SIRKS, *Sulpicius*, cit., 164 e nt. 65, e G. DE BONFILS, *Legislazione*, cit., 419, mostrerebbe, come evidenziato dall'Autore citato da ultimo, la volontà di Onorio di applicare «la regola dell'attrazione» per tutti gli addetti alle manifatture statali. La *lex*, dopo avere sancito che i collegiati delle corporazioni cittadine che avessero abbandonato la loro condizione sarebbero dovuti tornare *sine ullius nisu exceptionis* (indicazione questa che rimanda al *sine ulla temporis praescriptione* di C. 11.7.(6).7, su cui *supra* nt. 16), ai loro precedenti uffici, stabilisce che i loro figli, nati nei quarant'anni precedenti, sarebbero stati ripartiti tra la *civitas* ed il proprietario della terra di riferimento della madre, *inquilina, colona* o *ancilla*, diventando uno su due collegiati. In effetti, il regime definitivo fissato da CTh. 10.19.15pr. – e poi, come vedremo, anche dal § 1 della medesima *lex* –, per cui tutti i figli nati dalle unioni miste sarebbero stati obbligatoriamente *metallarii*, potrebbe apparire in prima battuta, come sostenuto dal Täckholm, più severo di quello relativo ai figli dei collegiati delle corporazioni cittadine. Tuttavia, a ben riflettere, dalla seconda parte di CTh. 12.19.1, pare potersi cogliere che anche la disciplina relativa ai figli nati dalle unioni miste dei collegiati avesse carattere transitorio, in quanto applicabile ai figli nati nei quarant'anni precedenti. Di conseguenza, dato che tale *lex* faceva verosimilmente parte di un provvedimento più ampio di cui alcune disposizioni sono state inserite in altri luoghi del *Codex Theodosianus* e del *Codex repetitae praelectionis*, segnalati da P. KRÜGER, *Codex*, cit., 984, ad C. 11.48.13, il regime definitivo in materia, a noi non pervenuto, potrebbe avere avuto un indirizzo diverso rispetto a quello transitorio appena descritto. Dal momento che tale rilievo suggerisce di limitare il confronto ai due regimi transitori, può essere sottolineato al riguardo che la circostanza che la disciplina transitoria relativa ai figli delle unioni miste dei collegiati faccia riferimento ai figli nati nei quarant'anni precedenti, mentre quella transitoria in ordine alle unioni miste dei *metallarii* a quelli nati nei cinque anni precedenti, induce a notare la maggiore estensione del lasso di tempo di applicazione – e dunque la maggiore severità – della disciplina transitoria relativa ai collegiati. Questa considerazione rende pertanto più opportuno procedere al confronto tra la disciplina relativa alle unioni miste e alla prole nata da esse tra un soggetto metallario ed uno non metallario con il regime definitivo fissato per altre categorie professionali, su cui cfr. *infra* nt. 77.

⁷⁶ Nell'ambito della vastissima bibliografia relativa al colonato, possiamo fare rinvio, in ordine alla problematica di nostro interesse, alle indagini di M. BIANCHINI, *Sul regime delle unioni fra liberi e adscripticii nella legislazione giustiniana*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, 5, Milano 1984, 59 ss., in part. 62 ss.; EAD., *Conditio dei genitori e status dei figli. Riflessioni su Nov. Iust. 38.6*, in *Diritto e società nel mondo romano. 1. Un incontro di studio*. Pavia 21 aprile 1988, Como 1988, 181 ss., in part. 19 (ora entrambe in EAD., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, 419 ss., in part. 420 ss., e 492 ss., in part.

in CTh. 10.19.15pr. in ordine alle unioni miste, così come ai figli nati dalle stesse, sembrano presentare punti di contatto non trascurabili con la disciplina predisposta, ancor prima o grossomodo in concomitanza del 424 d.C., nei confronti di altri soggetti appartenenti a categorie professionali che svolgevano un servizio di rilevanza pubblica.⁷⁷

500), le quali, sebbene focalizzate sulla disciplina novellare in materia, passano in rassegna le fonti del *Codex Theodosianus* e del *Codex repetitae praelectionis* sulle unioni tra coloni e soggetti non appartenenti alla medesima condizione. L'Autrice, alla nt. 2 del primo scritto citato, sottolinea inoltre che «sulla posizione dei figli non sembra incidere in modo particolare la differenza, pur giuridicamente rilevante, tra colono libero e colono *adscripticius*, in quanto in ambedue i casi la preoccupazione del legislatore tardo-imperiale è quella di assicurare la consistenza della forza lavoro impiegata in agricoltura», per poi esaminare, anche se incidentalmente, la legislazione giustiniana conservata in C. 11.48(47).21, 22 e 23. Sulla base di tale rilievo e del taglio che caratterizza la presente indagine, non è possibile in questa sede affrontare le complesse problematiche connesse ai diversi statuti del coloni nella legislazione tardoantica, in relazione alle quali si rimanda alla letteratura citata *supra* alla nt. 16. Possiamo altresì ricordare che, come posto in rilievo, *ex multis*, da J.-M. CARRIÉ, «Colonato», Roma 1997, 75 ss., in part. 122 ss.; G. GILIBERTI, *Servi*, cit., 110 s., e più di recente da F. BOTTA, *Commento a Ed. XXV*, cit., 94 s., e Id., «De his», cit., (in corso di stampa), le summenzionate costituzioni, emesse tra il 529 ed il 534, intervennero probabilmente a precisare alcuni aspetti della disciplina della *lex Anastasiana* (C. 11.48(47).19), su cui *supra* ancora nt. 16, anche con riguardo ai figli dei coloni. Al proposito, paiono degne di nota le disposizioni conservate in C. 11.48(47).22.3-4 e C. 11.48(47).23.1, del 530 e del 531 d.C., in quanto stabilirono che i figli dei coloni, divenuti tali perché rimasti per almeno trent'anni nel fondo, sebbene non avessero svolto l'attività paterna, avrebbero comunque acquisito la condizione del padre – nel senso che sarebbero stati vincolati al fondo e non lo avrebbero potuto abbandonare –, e che i figli, di entrambi i sessi, una volta che fosse diventato colono il genitore nel modo suddetto, *deberent coloniariae esse condicionis an tantummodo genitor eorum*, a prescindere dal tempo da loro trascorso nel fondo. La disciplina che abbiamo qui brevemente ripercorso, quindi, sembra permettere di evidenziare, con M. BIANCHINI, *Sul regime*, cit., 423, che soprattutto in epoca giustiniana si tese progressivamente ad attribuire ai figli la condizione di coloni dei genitori «senza tenere conto dell'eventuale diverso *status* di uno dei genitori». Ciononostante, in relazione all'opinione di U. TÄCKHOLM, *Studien*, cit., 155 s., riportata nel testo, si può sin d'ora osservare che, come vedremo *infra* nt. 77, la suddetta tendenza sembra manifestarsi, in un'epoca più vicina alla data di emanazione della costituzione conservata in CTh. 10.19.15, anche con riferimento ad altre categorie professionali.

⁷⁷ È stato infatti posto in luce in dottrina che, con riguardo ad alcune altre categorie professionali incaricate di svolgere un servizio pubblico, era stata predisposta una disciplina – conservata, in particolare, in CTh. 10.20 (*de murilegulis et gynaeceariis et monetariis et bastagariis*) – per molti versi sovrapponibile a quella prevista dalla nostra costituzione. Nell'ambito dell'ampia letteratura sul punto, cfr. *amplius* J.-P. WALTZING, *Étude*, cit., 281 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Storia*, cit., 149 ss., in part. 152 s. e nt. 63; J.L. MURGA, *Los "corporati obnoxii"*, cit., 545 ss., in part. 575 ss.; M. BIANCHINI, *Sul regime*, cit., 423 s. e nt. 13; G. DE BONFILS, *Legislazione*, cit., 416 ss.; R. DELMAIRE, *Largesses*, cit., 443 ss. Al proposito, appare significativa la *lex* del 371 d.C., conservata in CTh. 10.20.5 (371 Iun. 28) (Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(at)ianus AAA. Filematio C(omiti) S(acrarum) L(argitionum)): *Si quis uxorem de familiis conchylegolorum acceperit, sciat condicioni eorundem se esse nectendum*. Dat. IIII kal. Iul. Trev(iris) Gr(at)iano A. II et Probo Cons., la quale dispose che l'uomo non appartenente alla condizione di *conchylegulus* che si fosse unito con una *uxor* proveniente da una famiglia di *conchyleguli* avrebbe assunto la condizione della famiglia di lei: di conseguenza, i figli sarebbero stati *conchyleguli*. Una disposizione analoga si ritrova in CTh. 10.20.15 del 425 d.C. (*Iti, qui ex filiabus murilegolorum et alienae originis patribus sunt vel fuerint procreati, iura maternae condicionis agnoscant*). La conseguenza della trasmissione ai figli del vincolo alla condizione dei genitori, di cui soltanto uno appartenesse ad una particolare categoria professionale di rilevanza pubblica, pare ancora attestata, come posto in evidenza da M. BIANCHINI, *Sul regime*, cit., 423, nt. 13, nelle costituzioni conservate in C. 11.68.4, C. 11.69.1pr., CTh. 14.3.14, CTh. 14.4.8pr., oltre che in CTh. 10.20.15, emesse tra il 367

Il § 1 di CTh. 10.19.15 dispone poi, nella sua prima parte (*qui... subiacebunt*), che coloro che avevano acquistato i *metallica loca*, destinati obbligatoriamente alla funzione stabilita (*metallica loca praedictae obnoxia functioni*), cioè all'attività mineraria, sarebbero stati tenuti, senza alcun dubbio, ai medesimi obblighi tributari a cui erano tenuti coloro che avevano trasmesso loro i suddetti *loca* (*auctores eorum implere consueverant*).⁷⁸ Il testo normativo prosegue (*nam de his... praeclusa*) prescrivendo che coloro che fossero passati ai censiannonari – verosimilmente si tratta, come ricordato dal Pharr,⁷⁹ di *metallarii* che, una volta fuggiti, erano riusciti a farsi registrare come coloni presso proprietà private – avrebbero dovuto *sine dubio*, se non era ancora decorso un quinquennio dalla loro registrazione, essere ricondotti alla propria *origo*, dividere i loro figli in parti uguali con il fisco⁸⁰ e, laddove avessero avuto soltanto un figlio, destinarlo necessariamente alla professione di metallario (*et unico filio metallariorum origini vindicando*).

ed il 408 d.C., e destinate ad applicarsi, le prime due, ai *coloni dominici o tamiaci* e le altre ai *pistores* e ai *suarii*. Particolarmente significativa ai nostri fini appare poi la costituzione, successiva di soli tre anni a quella conservata in CTh. 10.19.15, conservata in CTh. 10.20.17 (427 Mart. 23) (Imp. Theod(osius) et Val(entini)anus AA. Valerio Com(iti) S(acrarum) L(argitionum)): *Placet, si conchyliolegulum filiae condicionis alienae nubserint viris, qui ex ipsis fuerint procreati ab eo tempore nexum maternae adscribitionis agnoscant, ex quo promulgatam super hoc cognoverint legem. De his vero, quos ante eam natos esse constiterit, huiusmodi forma seruetur, ut, sive conchyliolegulum seu adscriptorum progenies fuerit colonorum, paternam tantum condicionem sequantur. Si qui vero post legem aut patre conchyliolegulo geniti probabuntur aut matre, memoratae adscribitioni obnoxios se esse non ambigant*. Dat. X kal. April. Constantinop(oli) Hierio et Ardabure Cons. Tale *lex*, infatti, sembra imporre per il futuro l'acquisto della condizione di *conchyleguli* ai nati dall'unione tra la figlia di un *conchylegulus* ed un uomo di diversa condizione: anche nel caso inverso i figli sarebbero stati comunque *conchyleguli*. La medesima costituzione pare invece imporre ai nati prima della sua emanazione la condizione di *conchyleguli* soltanto laddove il padre fosse stato un *conchylegulus* e, dal segmento di testo *sive conchyliolegulum seu adscriptorum progenies fuerit colonorum*, sembrerebbe che tale conseguenza si sarebbe applicata anche ai *coloni adscripti*. Quanto fin qui sottolineato suggerisce pertanto di considerare la disposizione conservata in CTh. 10.19.15pr., pur senza disconoscerne la peculiarità, espressione di una tendenza pressoché generalizzata, nella seconda metà del IV secolo d.C., con riguardo a diverse categorie professionali a cui era demandato lo svolgimento di un servizio pubblico.

⁷⁸ Tale disposizione ha indotto anzitutto J.-P. WALTZING, *Étude*, cit., 281, a sostenere che anche i beni di cui erano titolari i *metallarii* fossero vincolati al loro servizio. Sul punto, più di recente C. FREU, *Le statut*, cit., 441, con la quale sembra si possa concordare nell'osservare che «les *metallarii* doivent alors trouver un remplaçant s'ils veulent quitter leur concession» e nel concludere che questi ultimi continuarono, nonostante le disposizioni conservate in CTh. 10.19.15, ad essere formalmente liberi, in quanto concessionari del diritto di svolgere l'attività mineraria nei *loca metallica*.

⁷⁹ Sul punto, C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with a Commentary, Glossary and Bibliography*, in collaboration with T.S. Davidson and M.B. Pharr, Princeton 1952, 285, nt. 34, precisa, infatti, a proposito del riferimento ai *census annonarii* presente nel testo, che si dovette trattare di «the property or tax lists of private landholders who must pay their taxes in kind (*annona*)», in quanto «the fugitive miners thus became the coloni of such private landholders», facendo evidentemente leva sulle considerazioni di I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 532, ad avviso del quale, il suddetto riferimento presupporrebbe che i *metallarii* fuggiti fossero diventati coloni *adscripticii* privati.

⁸⁰ Sembra doversi interpretare in tal senso l'indicazione *ex aequo cum publicis fundis eorum subole dividenda*, che denota lo stringente vincolo giuridico, nonché la rilevanza pubblica del medesimo, che si sarebbe instaurato anche tra il *metallarius* – figlio di un metallario fuggito, iscritti nei censiannonari e ricondotto alla condizione di origine – ed il fondo pubblico in cui questi era obbligato a svolgere la sua attività.

Tuttavia, la parte successiva del testo (*omni...praeclusa*) precisa che la suddetta disciplina, definita *licentia*, non sarebbe stata applicabile *in futurum*, il che consente di comprendere che anch'essa avesse carattere transitorio, in quanto si sarebbe applicata soltanto nei confronti dei *metallarii* che fossero passati ai censiannonari nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della costituzione e non dopo. Da tale specificazione sembra potersi ulteriormente dedurre che i *metallarii* passati ai censi privati da più di cinque anni non avrebbero dovuto sottostare alle suddette regole e, pertanto, la condizione da loro acquisita dopo la fuga si sarebbe in qualche modo sanata, se fossero stati iscritti nei censiannonari per un periodo di tempo maggiore rispetto ai cinque anni precedenti all'entrata in vigore di CTh. 10.19.15.⁸¹

La *lex* conservata in CTh. 10.19.15.1 si conclude con una prescrizione (*quod...indiderit*) che risulta riprodotta,⁸² nella sostanza, a conclusione di C. 11.7(6).7, probabilmente perché destinata ad assolvere la funzione di clausola di salvaguardia delle ragioni del fisco. Essa dispone infatti che se in futuro taluno avesse contravvenuto alle prescrizioni appena introdotte (*si quis postea illud quod nunc prohibetur fecerit*), non avrebbe dovuto comunque arrecare alcun pregiudizio al fisco, anche laddove avesse iscritto il suo nome nei censi privati.⁸³ La circostanza che, in relazione al § 1 di CTh. 10.19.15, i Compilatori giustiniani abbiano scelto di riprodurre soltanto la suddetta parte del testo, destinata ad operare per il futuro, induce, ancora una volta, a ritenere plausibile che costoro abbiano inteso eliminare dal testo di C. 11.7(6).7 il regime transitorio contenuto nella versione teodosiana della costituzione, in quanto del tutto superato.⁸⁴

Se torniamo al problema da cui siamo partiti, nel tentativo d'individuare quali fossero le ragioni che abbiano indotto i Compilatori giustiniani ad introdurre in C. 11.7(6).7 la menzione delle donne minatrici e a precisare in diversi punti della disposizione⁸⁵ l'applicabilità della stessa nei loro confronti, al pari degli uomini, dobbiamo anzitutto porre in evidenza che la possibilità di applicare la disciplina tratteggiata in ordine ai *metallarii* anche alle *metallariae* è persa già potersi evincere dalla disposizione – in particolare dalla precisazione *eorum autem earumque progenies* – conservata in CTh. 10.19.15, anche se in maniera meno chiara.

L'analisi fin qui condotta ha però posto in luce la particolare complessità del regime conservato in CTh. 10.19.15, complessità che permette di ipotizzare che, dopo la sua entrata in

⁸¹ Ciò implica che avrebbero definitivamente mantenuto la condizione giuridica assunta dopo la fuga e la registrazione nei censiannonari: anche a questa conseguenza potrebbe ricollegarsi l'inserzione, in C. 11.7(6).6, ascrivibile ai Compilatori giustiniani, della puntualizzazione *indubitanter sine ulla temporis praescriptione ad propriae originis stirpem laremque una cum sua subole revocentur*, sulla quale non può neanche escludersi la verosimiglianza dell'ipotesi già stata prospettata *supra* nt. 16.

⁸² Sebbene nella versione più concisa *sciunt autem nullum exinde praeiudicium fisco esse generandum, etiamsi is, quem metallicum esse constiterit, privatis censibus suum nomen indiderit*, nella quale, non essendo stato riportato il segmento che invece si trova in CTh. 10.19.15.1, *quod si quis postea illud quod nunc prohibetur fecerit*, il verbo *sciunt* risulta al plurale e non al singolare, verbo a cui si è aggiunto l'avverbio *autem*, non presente invece nella versione teodosiana, verosimilmente al fine di una migliore coordinamento tra tale disposizione e quelle precedenti. Per il testo completo di C. 11.7(6).7 cfr. *supra* § 1.

⁸³ Sul punto, cfr. *supra* nt. 19.

⁸⁴ Al proposito, cfr. le osservazioni di L. CHIAZZESE, *Confronti*, cit., 199 e nt. 2, 271 e nt. 2, riportate *supra* nt. 74.

⁸⁵ Indicati *supra* § 1.

vigore, fossero sorti problemi applicativi, anche con specifico riguardo alla possibilità di applicare il suddetto regime alle minatrici, tanto in ragione dell'oggettiva difficile intelleggibilità delle norme, quanto a causa di interpretazioni volutamente elusive di esse. Una simile ipotesi risulta ancor più verosimile laddove si tenga conto che, in altri luoghi della legislazione del *Codex repetitae praelectionis* e di quella novellare, si riscontrano vari interventi della cancelleria giustiniana volti ad arginare l'elusione di costituzioni precedenti attraverso procedimenti interpretativi capziosi sorti nella prassi.⁸⁶

Particolarmente rilevante, al proposito, poiché mostra alcuni profili di analogia con le problematiche che andiamo esaminando, il caso in cui Giustiniano, in seguito alla riforma della disciplina relativa alla legittimazione dei figli naturali introdotta mediante C. 5.27.10,⁸⁷ che si riferiva genericamente ai figli (*liberi*), si preoccupò di specificare, dopo neanche un anno, nella *lex* conservata in C. 5.27.11, che la suddetta riforma si sarebbe dovuta applicare non soltanto ai figli maschi concepiti anteriormente e nati posteriormente al matrimonio, ma anche alle figlie femmine, per evitare che queste venissero escluse dal campo di applicazione della prima *lex*.⁸⁸

⁸⁶ Come posto in risalto da F. SITZIA, *Novella 19: fra problemi di tecnica legislativa e cavilli della prassi*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, 2, Napoli 1997, 319 ss., in part. 322; Id., *Norme imperiali e interpretazioni della prassi*, in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti del Convegno Internazionale di Napoli della Società Italiana di Storia del Diritto*, 18-19 ottobre 2001, Napoli 2003, 277 ss., in part. 285 ss.

⁸⁷ Cfr., in particolare, C. 5.27.10pr. (Imp. Iustinianus A. Demostheni PP): *Cum quis a muliere libera et cuius matrimonium non est legibus interdictum cuiusque consuetudine gaudebat aliquos liberos habuerit, minime dotalibus instrumentis compositis, postea autem ex eadem adfectione etiam ad nuptialia pervenerit instrumenta et alios iterum ex eodem matrimonio liberos procreaverit, ne posteriores liberi, qui post dotem editi sunt, sibi omne paternum patrimonium vindicare audeant quasi iusti et in potestate effecti, fratres suos, qui ante dotem fuerant nati, ab hereditate paterna repellentes, huiusmodi iniquitatem non esse ferendam censemus. 1. Cum enim adfectio prioris subolis et ad dotalia instrumenta efficienda et ad posteriorem filiorum edendam progeniem praestitit occasionem, quomodo non est iniquissimum ipsam stirpem secundae posteritatis quasi iniustam excludere, cum gratias agere fratribus suis posteriores debeant, quorum beneficio ipsi sunt iusti filii et nomen et ordinem subsecuti. 2. Neque enim verisimile est eum, qui postea vel donationem vel dotem conscripsit, et ab initio talem adfectionem circa mulierem non habuisse, quae eam dignam esse uxoris nomine faciebat. [...]* D. XV k. Oct. Chalcedone Decio VC. Cons. [a. 529], da cui sarebbe comunque già possibile dedurre, ad avviso di F. SITZIA, *Novella 19*, cit., 332 ss., la reale finalità della riforma del legislatore, sebbene il testo della costituzione avrebbe potuto, in effetti, essere formulato sin dall'inizio in maniera più precisa.

⁸⁸ Ciò emerge, in maniera abbastanza chiara, dal testo di C. 5.27.11pr. (Idem A. Iuliano PP): *Nuper legem conscripsimus, per quam iussimus, si quis mulierem in suo contubernio collocaverit non ab initio adfectione maritali, eam tamen, cum qua poterat habere conubium, et ex ea liberos sustulerit, postea vero adfectione procedente etiam nuptialia instrumenta cum ea fecerit filiosque vel filias habuerit, non solum secundos liberos qui post dotem editi sunt iustos et in potestate esse patribus, sed etiam anteriores, qui et his qui postea nati sunt occasionem legitimi nominis praestiterunt. [...]* 3. *Licet enim hoc quod speratum est ad effectum non pervenit, nihil anterioribus liberis fortuitus casus derogare concedatur: et multo magis, si quis mulierem, quam in contubernio suo habuerat, praegnantem fecerit, postea autem adhuc gravida muliere constituta dotalia fecerit instrumenta et puer vel puella editus vel edita sit, iusta patri suboles nascatur et in potestate efficiatur et heres ei existat morienti sive ab intestato sive ex testamento. satis enim absurdum est, si filii post dotem progeniti et anterioribus liberis adiutorium adferant, ipsum puerum vel puellam sibi opitulari non posse.* D. XV k. April. Constantinopoli Lampadio et Oresta VV. CC. Cons. [a. 530], dal momento che, come sottolineato da F.

Resta ora da chiedersi, anche se in via di mera ipotesi, quali potessero essere in concreto le interpretazioni elusive o i dubbi interpretativi sorti in merito alla disciplina contenuta in C.Th. 10.19.15 che avrebbero indotto i Compilatori giustinianeî a chiarire espressamente l'applicabilità del provvedimento imperiale alle donne. Si potrebbe pensare anzitutto, come già ipotizzato in precedenza, che nella prassi si fosse sviluppata un'interpretazione che escludeva le *metallariae* fuggite dalla regione di origine dall'obbligo di ritornare in essa e svolgere ivi l'attività mineraria.

Al riguardo, però, può essere forse utile rammentare che nel testo a noi pervenuto in C. 11.7(6).7,⁸⁹ sebbene molto più conciso di C.Th. 10.19.15, oltre al suddetto riferimento alle *metallariae*, i Compilatori giustinianeî sembrano avere inserito due ulteriori precisazioni: quella che i minatori e le minatrici fuggiti sarebbero dovuti tornare alla regione d'origine senza potersi avvalere di nessuna *temporis praescriptio* e che lo avrebbero dovuto fare *una cum sua subole*, cioè con la loro discendenza, la quale avrebbe quindi obbligatoriamente acquisito la condizione metallaria. Alla luce di queste ulteriori precisazioni, il riferimento alle *metallariae* potrebbe presupporre che nella prassi si tentasse di eludere, o non risultasse comunque del tutto chiara, l'applicazione della disciplina definitiva conservata in C.Th. 10.19.15, anche sostenendo la possibilità di applicare alle minatrici i più favorevoli regimi transitori, nonostante i divieti imposti in tal senso sia nel *principium* sia nel § 1 della suddetta *lex*.⁹⁰

4. Osservazioni conclusive. Nel tirare le fila dell'indagine fin qui condotta, si deve anzitutto porre in evidenza che i riferimenti alle *metallariae* conservati in C. 11.7(6).7, da ascrivere con tutta verosimiglianza alla mano dei Compilatori giustinianeî, sono parsi derivare dalla finalità di garantire che la disciplina imposta nei confronti dei *metallarii* di sesso maschile fosse applicata anche alle minatrici. Per quanto tale finalità sia emersa anche dall'esame di C.Th. 10.19.15, che rappresenta⁹¹ la versione del medesimo provvedimento imperiale trasmessa nel *Codex Theodosianus*, l'analisi di quest'ultima disciplina ha altresì consentito di ipotizzare che essa avesse fatto sorgere dubbi applicativi ed interpretazioni capziose, da cui sarebbe derivata la determinazione dei Compilatori giustinianeî di sgomberare il campo da possibili equivoci.⁹²

Pertanto, la condizione giuridica delle *metallariae* che la *lex* conservata in C. 11.7(6).7 ha consentito di tratteggiare appare del tutto sovrapponibile a quella dei minatori di sesso

SITZIA, *Novella 19*, cit., 334, «si afferma espressamente che la norma troverà applicazione sia se nasca un figlio maschio (*puer*) sia che nasca una figlia femmina (*puella*)».

⁸⁹ Riportato *supra* § 1.

⁹⁰ Si potrebbe per esempio pensare, in via del tutto congetturale, che nella prassi si fosse giunti a sostenere che le *metallariae* fuggite non fossero obbligate a tornare all'*origo* come i *metallarii* di sesso maschile, oppure che ai figli delle *metallariae* nati da un'unione con un non metallario si dovesse continuare ad applicare il regime transitorio per cui questi non sarebbero stati tutti *metallarii*, ma soltanto uno ogni due. Parimenti, potrebbe essere stato posto in dubbio che le figlie femmine dei *metallarii* fuggiti soggiacessero all'obbligo di diventare *metallariae* come i figli maschi, che quelle nate da unioni miste fossero necessariamente *metallariae* oppure che, se il primo di più figli era una femmina, questa dovesse essere *metallaria*, così come, nel caso di un'unica figlia, che questa fosse obbligatoriamente metallaria perché femmina.

⁹¹ Insieme al breve segmento di testo tratto da C.Th. 10.19.5, su cui *supra* ntt. 11, 12 e 13.

⁹² Cfr. *supra* § 3.

maschile: esse, pur formalmente libere, non avrebbero potuto abbandonare la loro condizione né la regione in cui erano tenute a svolgere l'attività estrattiva e, qualora fossero fuggite e fossero poi state scoperte, sarebbero state tenute a tornare all'*origo* con la loro prole, anche laddove si fossero nascoste nei possedimenti imperiali. Il vincolo nei confronti della condizione metallaria si sarebbe poi trasmesso a tutti i figli delle *metallariae*, anche laddove questi fossero nati dall'unione delle minatrici con soggetti che non fossero *metallarii*.⁹³

La suddetta disciplina può forse essere considerata per alcuni versi più gravosa di quella che è emersa dalle soluzioni dei giuristi del principato nei confronti delle *damnatae ad metalla*,⁹⁴ sebbene queste ultime sarebbero state obbligate a svolgere l'attività estrattiva in seguito ad una *damnatio*, dunque, presumibilmente, per un comportamento criminoso da loro posto in essere. Dalle soluzioni dei giuristi classici è infatti parsa emergere la possibilità di considerare, nella determinazione della pena, le caratteristiche soggettive dei condannati, da cui sarebbe derivata altresì la possibilità di infliggere alle donne, in ragione del sesso, le più tenui condanne, anche temporanee, *in opus metalli* o *in ministerium metallicorum*; nel caso di condanna *ad tempus*, inoltre, la donna condannata non avrebbe perso la libertà e perciò i suoi figli sarebbero nati liberi.

Per quanto non si possa del tutto escludere⁹⁵ che, anche nel periodo tardoantico, le minatrici potessero essere di fatto adibite a svolgere compiti più leggeri dell'attività estrattiva in senso stretto, dal regime conservato in C. 11.7(6).11 è parso risultare, da un lato, che la condizione delle *metallariae* sarebbe stata necessariamente perpetua e, dall'altro lato, che la loro prole, per quanto libera sotto il profilo formale, sarebbe stata comunque vincolata alla professione di metallario ed ai luoghi in cui essa si esplicava. Le considerazioni suesposte consentono tuttavia di porre in evidenza, in conclusione, che la gravosa condizione giuridica delle *metallariae* fin qui emersa era probabilmente collegata alla rilevanza del numero delle donne impiegate in concreto nei lavori in miniera, così come all'attenta considerazione dell'apporto che queste ultime avrebbero potuto fornire allo svolgimento dell'attività estrattiva e al sostentamento delle finanze imperiali, non soltanto con il loro lavoro, ma anche mediante la procreazione di altri *metallarii* e *metallariae*.

⁹³ Cfr. *supra* § 3.

⁹⁴ Cfr. *supra* § 2.

⁹⁵ Anche se ciò non risulta testimoniato in modo esplicito dalle fonti tardoantiche a noi giunte, non si può escludere che in questo periodo le minatrici venissero di fatto preposte alle attività ritenute di volta in volta congeniali alle loro caratteristiche fisiche.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2016
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)

